

LVII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1948

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	1417
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	1417
Interpellanze (Svolgimento):	
PRESIDENTE	1417, 1418, 1422
CARONIA	1418
AMBROSINI	1418, 1427
LEONE-MARCHESANO	1418, 1422, 1432
PICCIONI, <i>Vicepresidente del Consiglio dei Ministri</i>	1419, 1439
CALAMANDREI	1419
TARGETTI	1435

La seduta comincia alle 10.

CORTESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 17 luglio.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo l'onorevole Pastore.

(È concesso).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che una delegazione del Parlamento, composta di deputati e senatori membri del Comitato italiano dell'Unione interparlamentare e presieduta dal Presidente del Senato e da me, si è recata a

Londra per invito del Lord Cancelliere e dello *Speaker* della Camera dei Comuni.

La visita si è svolta durante la settimana scorsa, ed ha dato luogo a manifestazioni di grande cordialità da parte del Parlamento e dello stesso Governo britannico.

La delegazione italiana è stata, fra l'altro, ricevuta alla Camera dei Comuni, ed ha preso parte ad una seduta del gruppo britannico dell'Unione interparlamentare. I suoi contatti con i membri del Parlamento britannico e con lo stesso Governo britannico, sebbene non avessero, evidentemente, alcun carattere politico, né ufficiale, né ufficioso, sono stati sempre improntati a sentimenti di una viva e spontanea amicizia.

Il Presidente del Senato ed io abbiamo invitato il Lord Cancelliere e lo *Speaker* a venire a Roma nel prossimo inverno. In quella occasione il nostro Parlamento, credo alla unanimità, al disopra di ogni divisione politica, avrà modo di ricambiare l'amichevole accoglienza fatta ai suoi delegati a Londra, dimostrando ancora una volta quanto siano utili incontri diretti fra i rappresentanti eletti dal popolo nei vari Paesi d'Europa. (*Vivissimi prolungati applausi*).

Svolgimento di interpellanze.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di interpellanze. La prima è quella dell'onorevole Calamandrei, al Presidente del Consiglio dei Ministri, « per conoscere, in generale, quali sono i propositi del Governo per addivenire sollecitamente alla pratica instaurazione dell'ordinamento regionale in tutta la Repubblica e per coordinare

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1948

con la Costituzione gli statuti regionali già approvati dalla Costituente per le regioni dotate di speciale autonomia; ed in particolare per conoscere:

a) se, di fronte alle prime decisioni prese dall'Alta Corte della Sicilia, il Governo non ravvisi nell'interesse nazionale l'urgenza di provvedere subito a tale coordinazione per lo statuto siciliano, secondo l'impegno preso con l'articolo unico del regio decreto-legge 15 maggio 1946 e con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

b) se, per le stesse considerazioni, non ravvisi l'urgenza di organizzare e mettere in funzione la Corte costituzionale della Repubblica, prevista dall'articolo 134 della Costituzione, nella quale l'Alta Corte della Sicilia dovrà essere necessariamente assorbita e rifiuta, in modo da rendere possibile ugualmente sulle leggi regionali di tutte le regioni, in conformità dell'articolo 127 della Costituzione, non soltanto il controllo di legittimità costituzionale, ma anche il controllo di merito a tutela dell'interesse nazionale;

c) se, di fronte al disposto dell'articolo VIII delle disposizioni transitorie della Costituzione, secondo il quale le elezioni dei Consigli regionali devono essere indette entro l'anno corrente, non ritenga necessario affrettare la preparazione della legge per tali elezioni che, secondo l'articolo 122 della Costituzione, deve essere unica per tutte le regioni, e deliberata dal Parlamento:

d) se sia vero quanto è stato annunciato dalla stampa, che il Governo si prepari a proporre una legge destinata a regolare in maniera uniforme, con una specie di statuto-tipo, l'ordinamento interno delle regioni, il che sarebbe in contrasto con l'articolo 123 della Costituzione, secondo il quale la preparazione di ogni statuto regionale è compito proprio degli organi della Regione e non del Parlamento ».

Gli onorevoli Caronia, Ambrosini, Cortese, Artale, Tudisco, Lo Giudice, Calcagno, Salvatore, Vigo, Adonnino e Di Leo, hanno presentato la seguente interpellanza:

« Al Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere il pensiero del Governo sulla applicazione dell'ordinamento regionale ».

CARONIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARONIA. Siccome si tratta di argomento analogo, chiediamo che la nostra interpel-

lanza sia discussa insieme con quella dell'onorevole Calamandrei.

PRESIDENTE. Mi pare che, se non vi sono motivi di opposizione, la richiesta possa essere accolta.

AMBROSINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMBROSINI. È bene dire alla Camera che l'argomento è assolutamente identico e che, anche sui particolari istituti indicati dall'onorevole Calamandrei nella sua interpellanza, è opportuno riservarsi la possibilità di dire una parola.

Si tratta di due argomenti: in special modo di quello che si riferisce al coordinamento, che è stato già fatto dall'Assemblea Costituente.

Il secondo argomento è quello che si riferisce all'Alta Corte per la Sicilia: Alta Corte che già ha incominciato a funzionare.

Per queste ragioni dunque crediamo che le due interpellanze debbano abbinarsi.

LEONE-MARCHESANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE-MARCHESANO. Signor Presidente, vorrei rivolgere anch'io la medesima preghiera, avendo anch'io presentato un'interpellanza sull'identico argomento.

PRESIDENTE. L'onorevole Leone-Marchesano ha presentato la seguente interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se il Governo intenda esplicitamente dichiarare che il coordinamento dello statuto siciliano, di cui al regio decreto-legge 15 maggio 1946, non solo è già avvenuto, ma è stato perfezionato con la decisione dell'Alta Corte della Sicilia, che ha soppresso la parte dell'emendamento Persico-Dominedò lesiva degli interessi della Sicilia; e se, per tranquillizzare le popolazioni dell'Isola, vivamente allarmate da una interpellanza al Senato, intenda chiarire che l'Alta Corte della Sicilia, sancita da legge costituzionale, non può essere in qualsiasi modo alterata o messa nuovamente in discussione ».

Vi è poi l'interpellanza iscritta all'ordine del giorno, presentata dagli onorevoli Targetti, Nasi, Amadei Leonetto, Cacciatore, Puccetti, Azzi:

« Al Governo, per sapere se non riconosca l'urgenza di mettere fine nelle Amministrazioni delle Province ad una situazione che, a quattro anni dalla liberazione, non è più giustificabile, e se non riconosca la necessità

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1948

di procedere senz'altro alla formazione degli organi elettivi delle Amministrazioni provinciali stesse, in applicazione della VIII norma transitoria della Costituzione ».

Trattandosi di materia affine, chiedo al Governo se intende rispondere contemporaneamente alle quattro interpellanze.

PICCIONI, *Vicepresidente del Consiglio dei Ministri*. Acconsento.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Calamandrei ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

CALAMANDREI. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di interpellare il Presidente del Consiglio per chiedergli con discrezione informazioni su una comune amica, della quale da qualche mese non si hanno più notizie: il che potrebbe far temere che essa non si trovi in buone condizioni di salute. Questa comune amica è l'autonomia regionale, intorno alla quale pare che da qualche tempo ci sia quasi la congiura del silenzio. Ed ho piacere che a rispondere a questa mia discreta richiesta di notizie io veda qui, in rappresentanza del Presidente del Consiglio, il Vicepresidente onorevole Piccioni, che è non soltanto un caro amico personale mio, ma anche un fedele amico dell'autonomia regionale.

L'onorevole Piccioni non ha certo dimenticato quelle prime settimane fiorentine, immediatamente seguenti alla liberazione, che, dopo tanto dolore, si ricordano oggi come un periodo di solidarietà, di fervore e di fiducia, quando uomini delle più diverse tendenze politiche si trovavano insieme per discutere d'accordo il modo di tradurre in realtà il comune programma dell'autonomia regionale; e tutti eravamo concordi nel ritenere che proprio l'autonomia regionale dovesse essere la parte più originale, più innovatrice, più purificatrice della nostra Costituzione, il modo di svincolarsi dall'accentramento burocratico, di elevare il livello della educazione politica del popolo italiano, di affezionarlo alla discussione dei propri interessi, di dargli, colla vicinanza di un'amministrazione regionale, un maggior senso di responsabilità civica. Poi, voi sapete che alla Costituente uno dei temi che hanno dato luogo a più lunghe e più faticose discussioni è stato quello dell'autonomia regionale.

Ma, purtroppo, l'edificio è rimasto a mezzo. Noi non abbiamo avuto tempo di terminare nel suo fastigio la Costituzione. La nostra Costituzione è un po' come un palazzo a cui manchi ancora la sommità del tetto, la cu-

spide, che sarebbe la Corte costituzionale; e qualcosa manca anche nell'interno, cioè i muri divisorii dei vari quartieri, la separazione degli ordinamenti regionali. Per questo sarebbe sembrato verosimile, quando si aprì la lotta elettorale, che uno dei temi dei programmi dei partiti fosse quello delle autonomie regionali, dei modi concreti con cui attuare l'ordinamento regionale. Viceversa, come sapete, nella propaganda elettorale di tutto si parlò fuorché di queste questioni concrete, tecniche, costituzionali. La piattaforma elettorale fu imperniata su un dilemma, su vari dilemmi: America o Russia; pace o guerra; inferno o paradiso; venduti o non venduti; dannati o non dannati... Ma di ordinamento regionale, nessuno parlò.

E neanche si è parlato di ordinamento regionale, a quel che io ricordo, nelle dichiarazioni programmatiche fatte dal Governo al nuovo Parlamento uscito dalle elezioni.

Che significa questo? Significa forse un intepidimento, un raffreddamento delle tendenze regionalistiche? Significa una sfiducia, un pessimismo, che possa indurre a lasciare incompiuto l'ordinamento attuale, e a mantenere definitivamente in vigore l'ordinamento accentratore che c'era prima e tuttora sopravvive?

Non vorrei neanche che in questo problema regionale, che è ormai essenzialmente costituzionale e giuridico, entrassero, da una parte o dall'altra, preoccupazioni di carattere elettoralistico, quelle preoccupazioni che purtroppo sono state il veleno, specialmente negli ultimi mesi, del lavoro della Costituente.

Non vorrei, per esempio, che il partito che ha qui la maggioranza, e che si può ben chiamare il partito « dominante », non avesse più come un tempo (delle opinioni personali dell'amico Piccioni non dubito; ma parlò del suo partito in generale) quella fiducia nell'autonomia regionale che un tempo ostentava, e che a questo cambiamento di opinione fosse stato indotto dall'esito delle elezioni del 18 aprile. Potrebbe darsi che esso ragionasse così: Un tempo l'autonomia regionale poteva costituire una specie di seconda trincea elettorale, nell'ipotesi dannatissima, come direbbero gli avvocati, che il partito fosse rimasto sconfitto nelle elezioni nazionali: ci sarebbe stata in tal caso la linea di ripiegamento delle elezioni regionali, in cui contro il dilagare della marea rossa, le regioni avrebbero potuto costituire isole di resistenza conservatrice, ossia, come ha detto l'onorevole Nitti in un manifesto diffuso in

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1948

questi giorni, di resistenza « neoguelfa ». Ma ormai il partito democristiano, avendo avuto quella tal vittoria elettorale che tutti sappiamo, e quindi avendo realizzato una avanzata offensiva di molte centinaia di chilometri, non sa più che farsi delle trincee di seconda linea ormai rimaste nelle lontane retrovie...

Ma lo strano è che anche da quest'altra parte, ove si potrebbe pensare invece che ragioni elettorali facessero nascere proprio ora un certo desiderio di mettere in valore il problema dell'autonomia regionale, per tentar di superare in sede di elezioni regionali l'esame di riparazione, dopo la bocciatura delle elezioni nazionali, non pare che si abbia molta fiducia nella regione; tant'è vero che l'amico Targetti e gli altri firmatari della sua interpellanza, chiedendo che si affrettino le elezioni provinciali, sembrano ansiosi di seppellire la regione. Evidentemente, quantunque la Costituzione, nell'articolo VIII delle disposizioni transitorie, parli di organi elettivi delle amministrazioni provinciali, a queste elezioni si potrà arrivare solo quando le regioni saranno state istituite e già saranno stati eletti e funzioneranno i consigli regionali, dato che le provincie dovranno essere soprattutto, per l'articolo 129 della Costituzione, circoscrizioni di decentramento regionale; e quindi, prima di sapere come questi organi provinciali dovranno essere formati ed eletti, bisognerà vedere funzionante l'amministrazione regionale, che costituisce il *prius*, di cui la provincia rappresenterà il *posterius*.

In mezzo a queste due tepidezze di destra e di sinistra, c'è al centro un aperto antiregionalismo riaffermato in questi giorni da quel manifesto, di cui poco fa parlavo, che porta la firma autorevole dell'onorevole Nitti, e in cui si addita l'autonomia regionale (soprattutto prendendo occasione dal modo con cui questa autonomia ha cominciato a funzionare in Sicilia) come un grave pericolo per l'unità della Patria.

In questa situazione di incertezza e di sfiducia, ritengo utile interpellare il Governo per sapere quali sono le sue intenzioni odierne su questo problema delle regioni. È il Governo anch'esso orientato a favorire anche qui questa specie di larvata « restaurazione » di cui c'è diffuso nell'aria il nostalgico sentimento, questa desistenza che porta ad abbandonare tutte le speranze di rinnovamento politico e amministrativo che ci arriusero col ritorno alla libertà, oppure ha intenzione il Governo di mantener fede agli impegni presi in sede di Costituzione per il compimento dell'ordinamento regionale?

In particolare le domande che mi permetto di rivolgere all'onorevole rappresentante del Governo sono tre. La prima è questa: nell'articolo VIII delle disposizioni transitorie della Costituzione è detto che « le elezioni dei consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione ».

Quest'anno scade alla fine del prossimo dicembre. Che cosa ha intenzione di fare il Governo? Non si tratta di fare le elezioni, ma di indirle entro quel termine. Ma per indire le elezioni regionali bisogna che ci sia una legge elettorale; perché evidentemente non si possono indire elezioni senza sapere con che sistema queste elezioni si svolgeranno.

E allora domando al Governo: crede che si sia ancora in tempo a far discutere con tranquillità dal Parlamento la legge elettorale delle Regioni, prevista dall'articolo 122 della Costituzione?

Io credo che sia nocivo alla bontà di tutte le leggi discuterle in momenti di fretta; ma soprattutto questo è vero per le leggi elettorali. Noi abbiamo avuto alla Costituente, nelle ultime settimane della sua attività, un esempio tipico di quello che avviene quando una legge elettorale si discute sotto lo stimolo delle elezioni imminenti: abbiamo visto che razza di mostri sono venuti fuori (parlo specialmente della legge per l'elezione del Senato). È naturale che, quando si discute una legge elettorale alla vigilia delle elezioni, ognuno di coloro che discutono si ponga senza accorgersene il problema della propria rielezione, e sia tratto a considerare come ottimo sistema quello che più facilmente gli garantisce di essere rieletto. Di conseguenza le leggi elettorali vanno discusse, perché vengano fuori meno imperfette, a grande distanza dalle elezioni, quando gli spiriti sono tranquilli e gli animi non turbati da timori o da speranze.

Ora io domando al Governo: crede che ciò possa avvenire per la legge elettorale regionale, nel termine prefisso dall'articolo VII delle disposizioni transitorie? Oppure si propone, come ho sentito ventilare, di prorogare quel termine?

A questo proposito, mi permetto di rilevare (ma l'onorevole Piccioni lo sa certo da sé) che una proroga di quel termine stabilito dall'articolo VIII delle disposizioni transitorie non potrebbe essere deliberata se non modificando la Costituzione perché quell'articolo VIII fa parte della Costituzione; e per modificare gli articoli di essa occorre quella

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1948

speciale procedura che è stabilita dall'articolo 138, cioè quelle due deliberazioni a maggioranza assoluta a distanza di tre mesi l'una dall'altra, che occorrono per la revisione della Costituzione e delle leggi costituzionali. Se le due deliberazioni per la proroga dovessero essere prese entro il dicembre, la prima dovrebbe essere imminente; ma di un siffatto proposito del Governo non c'è per ora alcun annuncio: gradirei quindi su questo primo punto avere, se è possibile, qualche chiarimento.

Seconda questione. L'articolo 123 della Costituzione stabilisce che, mentre le elezioni regionali debbono essere regolate in maniera uniforme per tutte le regioni da una legge dello Stato, ciascuna regione potrà poi deliberare, salvo approvazione del Parlamento, il proprio statuto. Gli statuti regionali devono essere ideati, discussi, deliberati da ciascuna regione secondo il proprio giudizio, secondo i propri interessi, secondo le proprie vocazioni.

Ora, si è sentito dire — e si è letta anche qualche anticipazione in una rivista scientifica — che presso il Ministero dell'interno vi sarebbe una Commissione che sta preparando un disegno di legge sulle regioni, il quale non si limiterebbe a stabilire il sistema elettorale, ma, addirittura conterrebbe una specie di statuto tipo bell'e pronto, che ciascuna regione poi non potrebbe fare altro che adottare così com'è stato predisposto, in maniera uniforme per tutte le regioni, e così in contrasto coll'articolo 123.

Se questo fosse vero (amerei credere che non sia vero), si direbbe quasi che il Governo voglia fare nei confronti di quelle regioni che ancora non hanno un ordinamento autonomo, una specie di risparmio di autonomia a loro danno: un trattamento simile a quello che fanno certi padri non equanimi i quali, dopo avere elargito in donazioni al figlio prediletto la più gran parte del loro patrimonio, quando alla loro morte si apre il testamento, si vede che agli altri figli non hanno lasciato neanche la quota legittima. Non vorrei che dopo aver data prova di grande generosità nell'elargire autonomie a quelle regioni di cui parla l'articolo 116, che hanno avuto uno statuto di favore, e specialmente alla Sicilia, il Governo si fosse pentito di questa sua larghezza e volesse oggi concedere alle regioni rimanenti una porzione di autonomia così ristretta da ledere perfino la loro quota legittima... Perché, in realtà onorevoli colleghi, verso la Sicilia il Governo che reggeva l'Italia prima della Costituente ha dato prova di una grande e forse improvvida generosità.

LEONE-MARCHESANO. Non mi pare: se l'Alta Corte interviene...!

CALAMANDREI. Se non sbaglio, onorevole collega, anche lei dovrà discutere una sua interpellanza: si riservi dunque le confutazioni...

LEONE-MARCHESANO. Parlo solo della « generosità ».

CALAMANDREI. Ebbene, si appunti su un foglietto anche questa parola: « generosità ». E a suo tempo mi risponda anche su questa...

Io, dunque, ho l'impressione che il Governo e forse la Costituente abbiano troppo largheggiato in autonomia nei confronti della Sicilia; e vi debbo dire che questo problema dell'autonomia siciliana, e del modo con cui la interpretano gli organi regionali, debba non dico allarmare, perché la parola sarebbe troppo forte, ma certo richiamar l'attenzione di ciascuno di noi.

Vi dico con tutta franchezza che ieri mentre ho assistito con vivo interesse al dibattito che si è svolto qui fra l'onorevole Berti e il Ministro Scelba a proposito della Sicilia, ho sentito dire cose che, proprio sotto l'aspetto del problema regionale che stanno qui si tratta, mi hanno lasciato alquanto perplesso. Soprattutto ciò che mi ha impressionato è stata, nelle parole dell'onorevole Ministro dell'interno, la mancanza di una netta e categorica smentita di un fatto che è stato affermato dall'onorevole interpellante, cioè dell'asserta pendenza di trattative fra il Governo della regione siciliana ed una potenza straniera di un prestito di centinaia di miliardi, che dovrebbe servire a risolvere in Sicilia il problema delle strade e degli aeroporti. L'onorevole Ministro non ha smentito ciò in modo categorico; si è limitato a dire che il Governo ignora che esistano trattative ufficiali in proposito; il che potrebbe significare che il Governo sa benissimo che esistono trattative officiose. Ora io vi devo dire che se l'autonomia siciliana si volesse intendere nel senso che il Governo siciliano sia legittimato a trattare direttamente con una potenza estera (non con capitalisti privati, si noti bene!) finanziamenti di questa portata, questo non sarebbe più regionalismo, ma separatismo: perché questa è materia essenzialmente internazionale, il cui monopolio deve essere in ogni caso riservato allo Stato nazionale. E se così fosse dovrei dire che non questo era lo scopo che si voleva raggiungere quando alla Sicilia fu riconosciuta l'autonomia in quelle larghe dosi di cui poco fa vi parlavo! Il sentir dire dal Governo, come ieri si sentì dire dal Ministro dell'interno, che, se anche

questo fosse vero, il Governo non avrebbe che da compiacersene, perché in questo modo capitali stranieri, in aggiunta a quelli del Piano Marshall, aiuterebbero alla sua rinascita una delle regioni italiane, mi è sembrato un discorso un po' troppo semplice; e mi son domandato, che cosa avrebbe detto il Governo se corresse voce che un prestito di questa natura la Sicilia lo stia trattando, invece che con una potenza occidentale, con una che sta ad oriente... Si disinteresserebbe ugualmente il Governo della faccenda, e riterrebbe ugualmente che questa fosse una buona notizia?

Ma questo esula dalla mia interpellanza: tornando al tema io ricordo agli onorevoli colleghi, i quali forse non tutti sono informati di quello che sto per narrare, perché la stampa non vi ha fatto che brevissimi accenni, che nello Statuto siciliano è istituita un'Alta Corte della Sicilia, creata per dirimere i conflitti di competenza legislativa tra la regione e lo Stato. Questa Corte siciliana ha già cominciato a funzionare; e in questi giorni ha pronunciato due decisioni di cui qualche giornale ha dato una breve notizia e di cui può essere opportuno parlare più distesamente. Qualcuno mi potrebbe dire che questi sono argomenti delicati, di cui è meglio non parlare...

LEONE MARCHESANO. Tanto più che è inutile. Non può essere soppressa con legge del Parlamento.

CALAMANDREI. L'onorevole Leone Marchesano mi fa venire in mente...

LEONE-MARCHESANO. La mia interruzione riguardava il concetto della discussione!

CALAMANDREI. ...l'onorevole Marchesano mi fa venire in mente (mi scusi, ma lo dico con tutto il rispetto) i pompieri di Marsiglia famosi per la loro celerità, i quali erano talmente solleciti che giungevano sempre sul luogo dell'incendio cinque minuti prima che scoppiasse la prima scintilla (*Sifride*). Ella confuta i miei argomenti prima che io li abbia detti!

LEONE-MARCHESANO. Erano previdenti! E noi siciliani purtroppo, considerata la nostra situazione, dobbiamo essere altrettanto previdenti!

PRESIDENTE. Onorevole Leone Marchesano, la richiamo all'ordine per la prima volta. Non è lecito disturbare in questo modo la discussione, tanto più che ella potrà fra poco svolgere la sua interpellanza.

CALAMANDREI. Io non credo che di questo argomento non si debba parlare;

siamo in Parlamento proprio per parlare. Bisogna parlarne con discrezione e con rispetto, come si deve parlare con discrezione e con rispetto di tutte le sentenze dei giudici, tanto più poi quando sono sentenze di un organo eminente quale è l'Alta Corte siciliana.

Orbene, colleghi, vediamo brevemente di rifare le tappe dell'iter costituzionale attraverso cui è nata l'autonomia siciliana. La Sicilia ha uno statuto speciale che originariamente è stato approvato con un provvedimento di un governo provvisorio, quello che era al potere prima della Costituente, il quale ha dato vita allo statuto siciliano col regio decreto legislativo 15 maggio 1946. Vi erano ragioni politiche di urgenza attinenti alla situazione locale che fecero apparire opportuno, prima di regolare nella Costituzione la delicata materia delle autonomie regionali, concedere intanto anticipatamente una larga autonomia alla Sicilia. Si temeva, e poi si è visto che i timori erano ad arte esagerati, che, se non si fosse data subito l'autonomia, si sarebbero rinvigorite le tendenze al separatismo. Così venne il regio decreto legislativo 15 maggio 1946 che, approvando lo statuto della Sicilia, nel suo articolo unico disse testualmente: « Lo statuto predetto sarà sottoposto all'Assemblea Costituente per essere coordinato con la nuova Costituzione dello Stato ». Poi venne la Costituzione, la quale nell'articolo 116, regolando non soltanto lo statuto siciliano, ma gli altri statuti speciali concessi ad altre regioni (la Sardegna, il Trentino, il Friuli-Venezia Giulia e la Val d'Aosta) stabilì che a queste regioni privilegiate « sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali ». Bisognava dunque che la Costituente trasformasse questo statuto della Sicilia, nato con un decreto legislativo di carattere provvisorio, in un provvedimento definitivo di carattere costituzionale; e pertanto un'apposita Commissione, della quale — se ben ricordo — furono relatori i colleghi Tosato e Cevolotto, prepararono prima che terminassero i lavori dell'Assemblea Costituente, un « testo coordinato » dello statuto speciale siciliano, in cui erano state introdotte numerose modificazioni per mettere in armonia quello statuto colla Costituzione, che nel frattempo, era stata approvata. Tra l'altro era stabilita, negli ultimi articoli, la soppressione dell'Alta Corte della Sicilia, creata nello statuto speciale come organo provvisorio destinato a rimanere in vita fino a che, al vertice della

Costituzione repubblicana, non fosse entrata in funzione la Corte costituzionale unica, destinata a risolvere in maniera imparziale tutte le divergenze fra lo Stato e le regioni. Senonché accadde che alla fine del 1947, nelle ultima settimana di attività della Costituente non si fece a tempo a discutere con calma nell'Assemblea questo testo coordinato dello Statuto siciliano elaborato dalla Commissione. Ed allora, non potendosi provvedere nel termine del 31 dicembre 1947, tra le disposizioni transitorie aggiunte alla Costituzione fu introdotto l'articolo XVII, così redatto:

« L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa ».

Ed infatti, come ricorderanno i colleghi che facevano parte della Costituente, nelle ultime settimane del gennaio 1948 la Costituente si adunò di nuovo per esaurire questo residuo di lavoro costituzionale che ancora le rimaneva da compiere. Ma quando si arrivò a discutere, nelle sedute del 29, 30 e 31 gennaio, la coordinazione dello Statuto siciliano, si vide che la discussione sarebbe andata talmente per le lunghe da superare anche il termine massimo del gennaio. Allora fu trovata una soluzione di compromesso: si approvò un ordine del giorno proposto dal collega ed amico Ambrosini, così benemerito dei lavori costituzionali attinenti alle autonomie regionali, al quale fu aggiunto un emendamento proposto, mi pare, dai colleghi Dominè e Persico; e venne fuori così la legge costituzionale n. 2, che poi prese la data del 26 febbraio 1948. Questa legge, in sostanza, volle dir questo: poiché non c'è tempo di discutere oggi le modificazioni che occorre introdurre nello Statuto siciliano per coordinarlo con la Costituzione, gli si dà senz'altro il crisma di costituzionalità previsto dall'articolo 116 della Costituzione, ma rimane inteso che le modificazioni occorrenti per la coordinazione saranno approvate, invece che con legge costituzionale, con legge ordinaria. L'articolo 1 di questa legge costituzionale fu infatti composto di questi due commi: « Lo Statuto della regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116 della Costituzione.

« Ferma restando la procedura di revisione prevista dalla Costituzione, le modifiche rite-

nute necessarie dallo Stato e dalla Regione saranno, non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, udita l'Assemblea regionale della Sicilia ».

Ora che ho ricordato i testi fondamentali attinenti all'autonomia regionale siciliana, posso tornare a parlare brevemente dell'Alta Corte della Sicilia, e delle sue sentenze.

Lo Statuto approvato in via provvisoria nel maggio 1946 istituiva, come vi dicevo, nel suo articolo 24, un'« Alta Corte » per la Sicilia. Quest'« Alta Corte » provvisoria, come era provvisorio lo statuto che la istituiva, fu composta a sistema paritetico: doveva comprendere uno stesso numero di rappresentanti della regione e di rappresentanti dello Stato, sotto la presidenza di un elemento neutrale, nominato dagli stessi componenti.

Questa Corte, come vi ho detto, era destinata ad essere soppressa il giorno in cui entrasse in vigore la Corte costituzionale nazionale. E questo era stato stabilito, naturalmente, nel « testo coordinato » di cui fu relatore l'onorevole Tosato.

Senonché, come vi ho detto, tutto fu rinviato alla legge ordinaria; talché questa Alta Corte della Sicilia rimase in vita oltre i limiti entro i quali era stata istituita, e in queste ultime settimane ha cominciato a funzionare. Come funziona ?

LEONE-MARCHESANO. Bene.

CALAMANDREI. Io non mi permetto di giudicare se funziona bene o se funziona male: le sentenze dei giudici non ammettono apprezzamenti di approvazione o di censura. È un organo giudiziario. I giudici sono veramente gli unici organi che hanno sempre ragione: *res judicata facit de albo nigrum et de quadrato rotundum*. C'era una volta un avvocato il quale si trovò a parlare dinanzi ad una Corte che sulla stessa questione con due diverse sentenze, si era pronunciata in due sensi assolutamente opposti: ora quell'avvocato cominciò a parlare così: « Su questa questione la Corte si è pronunciata due volte, in due sensi diametralmente opposti; ma sempre benissimo »! (*Si ride*).

Quindi, di fronte alle sentenze dei giudici, bisogna dire sempre così: sempre benissimo. Tuttavia, senza giudicarle, è bene che la Camera sappia che cosa hanno detto queste decisioni, e quali possono essere le loro conseguenze politiche. Queste sentenze sono due: con la prima l'Alta Corte siciliana ha ritenuto rientrante nella competenza legislativa della regione siciliana una legge

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1948

dell'Assemblea siciliana che ha abolito in quella regione la nominatività dei titoli.

Sulla questione della nominatività dei titoli, se sia opportuno mantenerla o abolirla, io non entro: può darsi che una volta o l'altra venga in discussione come problema nazionale, e che si deliberi di abolirla in generale in tutta Italia. È una questione che ha una grande importanza non solo finanziaria ma anche sociale, ma non è questo il punto che io voglio discutere oggi. Voglio dire soltanto che mentre in Italia vige una legge generale che vieta le azioni al portatore e che impone la nominatività dei titoli azionari, in modo che sempre ne sia palese il titolare e così non sia possibile agli azionisti occultare le loro ricchezze, in Sicilia invece, con una legge regionale del 1° ottobre 1947 la nominatività è stata abolita.

L'articolo 1 di questa legge dice: « Le azioni delle società di nuova costituzione nella regione siciliana, aventi come oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti industriali, e le iniziative armatoriali nella regione stessa, possono essere al portatore ».

LEONE-MARCHESANO. Ma industrializziamola, la Sicilia!

CALAMANDREI. Lo scopo di questa legge è, alla superficie, quello di fare affluire in Sicilia capitali dal resto dell'Italia, cioè di invogliare i capitalisti i quali, rimanendo in Italia...

TOGNI. Più o meno fittiziamente.

CALAMANDREI. ...sarebbero (almeno teoricamente) nella impossibilità di occultare le loro ricchezze e di sfuggire così ai gravami fiscali, a trasferire i loro capitali nell'Isola, dove rimarranno sicuri ed ignorati.

Voi comprendete però gli effetti non di carattere regionale, ma di carattere nazionale che presenta questo provvedimento; esso è un modo per frodare le finanze dello Stato italiano, posto in atto colla complicità di una regione; esso è un'arma di concorrenza finanziaria e fiscale che ricorda certi episodi delle lotte che ci furono un tempo fra l'Irlanda e l'Inghilterra; lotte in cui, purtroppo, la Sicilia, nei confronti della Patria comune, non ha esitato, per avvantaggiare le proprie finanze, a danneggiare quelle nazionali e a dar ricetto a quei cattivi italiani che cercano di sottrarsi ai loro doveri tributari. (*Interruzioni al centro*).

Ma il più grave è questo, onorevoli colleghi: che c'è anche da sospettare che gli ispiratori di questa legge siciliana siano stati gruppi capitalistici...

Una voce al centro. Stranieri.

CALAMANDREI. ...o stranieri, come sento dire, o forse anche nazionali, come voglio dire io, i quali, avendo interesse a fare abolire la nominatività dei titoli in tutta l'Italia, hanno intanto incominciato a farla abolire in Sicilia, prevedendo che poi il Governo italiano, per reggere la concorrenza, sarà costretto ad abolirla nel resto d'Italia.

Una voce al centro. Lavoriamo con la fantasia.

CALAMANDREI. Fatto sta che, di fronte a questa legge, il Commissario del Governo italiano, ritenendola emessa fuori della competenza legislativa della Regione, ha ricorso all'Alta Corte della Sicilia, con questa motivazione: « La disposizione mira a creare per la Sicilia una zona preferita per gli investimenti industriali, favorendo così l'impianto nell'Isola di nuove industrie. Per quanto apprezzabili possano essere le finalità che hanno ispirato la legge, sorgono seri dubbi sulla legittimità del provvedimento, trattandosi di materia che non sembra possa rientrare tra quelle che sono devolute alla competenza degli organi regionali, né con la legislazione esclusiva né con la legislazione complementare ».

Segue, nel ricorso del Commissario del Governo che ho qui dinanzi, una lunga motivazione; ma il punto essenziale è questo: nell'articolo 14 dello statuto siciliano, fra le materie deferite alla competenza legislativa dell'Assemblea legislativa regionale, sono comprese, sotto la lettera *d*, « l'industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati »; e siccome non pare dubitabile, a lume di buon senso, che la disciplina del trasferimento delle azioni da un possessore all'altro, che varia secondo che esse siano nominative o al portatore, concerna appunto la disciplina dei rapporti privati, sembrerebbe così, *ictu oculi*, che una legge cosiffatta non potesse in alcun caso rientrare nella competenza regionale.

Viceversa l'Alta Corte della Sicilia ha ritenuto che questa sia materia rientrante nella competenza legislativa della Regione. La cosa è tanto più grave sotto l'aspetto politico per questa ulteriore considerazione; per tutte le altre regioni, compresa la Sardegna, è stabilito che, nei confronti delle leggi regionali, lo Stato abbia una doppia garanzia a tutela dell'interesse nazionale: nel caso che la legge regionale ecceda la competenza legislativa della Regione, il Governo nazionale può reclamare davanti alla Corte costituzionale; nel caso che la legge regionale contrasti con gli interessi nazionali, il Governo

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1948

può invocare, per questo controllo di merito, l'autorità del Parlamento, al quale spetta sempre, per l'articolo 127 della Costituzione, l'ultima parola. Ora questo controllo di merito, che è riservato al Parlamento sulle leggi regionali di tutte le regioni (comprese quelle che hanno statuti speciali), soltanto nello statuto siciliano, per le leggi approvate dall'Assemblea siciliana, non c'è. Di guisa che, fino a che le cose rimangono in questo modo, contro le leggi votate dalla regione siciliana, anche gravemente pregiudizievoli per l'interesse nazionale com'è questa sui titoli azionari, il Parlamento della Repubblica è interamente disarmato.

Io mi limito a domandare al Governo se si rende conto della gravità di questa situazione; e della necessità di esaminare se non si possano cercare rimedi per far sì che, anche nei confronti delle leggi dell'Assemblea siciliana, possa essere introdotto questo indispensabile controllo di merito.

Parliamo ora della seconda sentenza. Questa, onorevoli colleghi, è anche più degna di attenzione. Vi ho parlato di quella legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948 che ha dato carattere costituzionale allo statuto della Sicilia, contemporaneamente però stabilendo che le modificazioni per la coordinazione si faranno con legge ordinaria. Ora è avvenuto che il Governo siciliano ha impugnato questa legge costituzionale n. 2 davanti all'Alta Corte della Sicilia; e questa ha dichiarato che il secondo comma, quello che ha deferito alla legge ordinaria il coordinamento dello statuto colla Costituzione, è incostituzionale. È una cosa che a raccontarla così sembra incredibile. (*Interruzioni al centro*). Le Corti costituzionali, tanto quella della Sicilia quanto quella che sarà istituita al vertice della Repubblica, sono Corti poste per difendere la integrità della Costituzione e delle leggi costituzionali, partendo, come da un canone fisso e indiscutibile di raffronto, dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali, colle quali le leggi ordinarie, devono essere messe a confronto allo scopo di accertare se queste siano o non siano conformi alle prime. Il controllo verte sulle leggi ordinarie, non su quelle costituzionali! L'idea di annullare come incostituzionale una legge votata dalla Costituente e dichiarata costituzionale dalla Costituente, è un'idea che difficilmente si riesce ad inquadrare in un qualsiasi ragionamento giuridico!

Io mi spiego lo stato d'animo dell'Alta Corte della Sicilia. In sostanza l'Alta Corte della Sicilia sente che la sua è una vita tran-

sitoria, perché essa è stata istituita come espediente temporanea. Ora è dato di esperienza che non solo gli uomini, ma anche le Assemblee e le Corti non pensano con molto piacere alla loro fine. C'è in tutti noi, e anche negli organi collegiali e burocratici, l'aspirazione alla perpetuità, l'insopprimibile attaccamento alla vita. Anche dei giudici dell'Alta Corte costituzionale degli Stati Uniti, che sono nominati a vita dal Presidente; dicono i giuristi americani che «essi non si dimettono mai e muoiono assai di rado». (*ilarità*). Si capisce, quindi, che anche l'Alta Corte della Sicilia sia stata inconsapevolmente tratta a preferire la soluzione che dovrebbe permetterle di prolungare la propria vita oltre il previsto.

Nella legge costituzionale 26 febbraio 1948 essa ha visto il pericolo di essere soppressa con legge ordinaria; e allora ha pensato di difendere la propria immortalità, dichiarando incostituzionale una legge costituzionale: il che è quasi direi un caso di antropofagia costituzionale, una specie di quegli stati morbosi in cui avviene che lo stomaco comincia a digerire le proprie pareti.

Quale sia la motivazione di questa decisione ancora non si sa, perché il testo non è stato ancora pubblicato ed i giornali hanno dato solamente la notizia del dispositivo. Ma io immagino, a titolo accademico, che i motivi possono essere stati i seguenti.

Può darsi che l'Alta Corte abbia detto: con la legge 26 febbraio 1948 voi avete ammesso che una legge costituzionale, come è diventata lo Statuto siciliano, possa essere modificata con una legge ordinaria; ma questo è contrario alla Costituzione, secondo la quale la Costituzione e le leggi costituzionali non possono essere modificate che da una nuova legge costituzionale e non da una legge ordinaria.

Ma questo, onorevole colleghi, è un discorso che porta assai lontano. Nella Costituzione sono numerosi i casi di leggi costituzionali espressamente modificabili o integrabili con leggi ordinarie: bisognerebbe dire allora, per essere coerenti, che tutti gli articoli della Costituzione che prevedono questi casi sono contrari alla Costituzione, sono viziati da illegittimità costituzionale, e quindi devono essere annullati.

C'è tra questi anche l'articolo 7, quello dei Patti Lateranensi, il quale, mentre dà carattere costituzionale a questi Patti, aggiunge nel capoverso che essi potranno essere modificati con legge ordinaria. Io dico ai colleghi, specialmente ai colleghi di questa parte

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1948

(Volto ai banchi del centro): attenzione a non creare un precedente pericoloso! I ragionamenti giuridici sono vischiosi e, una volta entrati nell'ingranaggio di una argomentazione bisogna essere consequenziali e rassegnarsi ad accettarla in ogni altro caso. Seguendo il ragionamento dell'Alta Corte della Sicilia, c'è da arrivare a dichiarare in blocco incostituzionale anche l'articolo 7 della Costituzione; il che può non dispiacere a me, ma certo dispiacerebbe a voi, e forse anche agli amici comunisti. (Si ride).

Un'altra argomentazione dell'Alta Corte potrebbe esser questa: che, se pur questa legge del 26 febbraio 1948 è stata approvata dalla Costituente, essa è stata però approvata soltanto il 31 gennaio 1948, cioè quando l'Assemblea aveva già perduto il potere costituzionale, esaurito con la fine del dicembre 1947.

Anche questo è un ragionamento che conduce lontano; prima di tutto perché potrebbe portare addirittura a ritenere che allo Statuto siciliano non sia mai stato validamente conferito il carattere costituzionale; poi perché se voi riteneste non valida quella proroga di poteri costituzionali che è consacrata nell'articolo XVII delle disposizioni transitorie, allora non sarebbe valida neanche...

Una voce al centro. Nessuno l'ha sostenuto! (Commenti).

CALAMANDREI. ...neanche quell'altra proroga che l'Assemblea deliberò dei propri poteri costituenti alla fine di giugno 1947, cioè alla scadenza del termine stabilito dalla legge. Da ciò verrebbe che tutta la Costituzione sarebbe anticostituzionale, perché approvata quando la Costituente aveva perduto il potere di approvarla; e che l'Alta Corte della Sicilia potrebbe dichiarare incostituzionale anche la Repubblica (Si ride).

LEONE-MARCHESANO. Questo lo può fare l'Alta Corte della Repubblica (Commenti).

CALAMANDREI. E finalmente un'ultima argomentazione potrebbe esser questa. Si potrà sostenere che l'Alta Corte della Sicilia ha dichiarato incostituzionale non tutta la legge 26 febbraio 1948, ma solo il capoverso: ha preso il buono ed ha respinto il cattivo; il primo comma in cui si dà il crisma costituzionale allo statuto siciliano sarebbe pienamente valido, il secondo comma, in cui si dice che lo statuto potrà essere modificato con legge ordinaria, quello solo sarebbe anticostituzionale.

Ma questo sarebbe un ragionamento tortuoso, il quale contraddirebbe a quella che fu la realtà e la lealtà di quelle sedute, nelle quali, come ricorderanno i colleghi che vi assi-

stero, il voto che conferì qualificazione costituzionale allo Statuto siciliano fu dato ad una condizione: che contemporaneamente si stabilisse che le modificazioni occorrenti per coordinarlo alla Costituzione si potessero fare, entro due anni, con legge ordinaria. Questo fu l'accordo, che tutti allora si impegnarono a rispettare!

E vi fu, ricordo, un incisivo intervento del nostro valoroso collega (che è spiacevole non vedere tornato fra noi) onorevole Mortati, nella seduta del 31 gennaio, col quale egli mise in evidenza la inscindibilità tra la dichiarazione di costituzionalità da una parte e dall'altra la possibilità di introdurre modificazioni con legge ordinaria. Sicché, se proprio si volesse considerare incostituzionale il secondo comma, bisognerà concludere, poiché la ispirazione e la volontà fu unica ed inscindibile, che anche il carattere costituzionale dello Statuto siciliano, consacrato nel primo comma, è venuto meno!

E allora, arrivati a questo punto ci potremmo domandare: queste due sentenze dell'Alta Corte costituzionale della Sicilia, che hanno deciso come hanno deciso, mettendo nel nulla una legge votata come costituzionale dalla Costituente, rimarranno così? Il Governo le accetterà? Non cercherà rimedi di altra natura?

Qui, chi si volesse dilettere di *elegantiae juris*, potrebbe pensare anche a questo: di trovare un rimedio giudiziario contro queste due sentenze le quali sono decisioni di un organo di giurisdizione speciale, com'è, in sostanza l'Alta Corte della Sicilia. Contro le sentenze delle giurisdizioni speciali, dice l'articolo 111 della Costituzione, «è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge».

LEONE-MARCHESANO. E se la Cassazione non ci darà ragione, sopprimeremo la Cassazione (Si ride).

CALAMANDREI. E siccome per le sentenze dell'Alta Corte della Sicilia non vale il comma ultimo dell'articolo 137 della Costituzione che dice che le decisioni della Corte costituzionale nazionale non sono impugnabili per alcun motivo, si può ritenere che quelle dell'Alta Corte della Sicilia siano impugnabili come quelle di ogni altra giurisdizione speciale, e quindi si potrà domandare alla Cassazione a Sezioni unite di annullarle se esse abbiano violato la legge o commesso eccesso di potere.

Ad ogni modo, a parte questa *elegantiae juris*, è certo che si rende sempre più urgente affrettare l'istituzione della Corte co-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1948

stituzionale nazionale. Quando ci sarà, ad essa si potrà definitivamente ricorrere per sapere se la legge costituzionale 26 febbraio 1948, e con essa l'autorità della Costituente, possa essere impunemente disconosciuta. Solo la Corte costituzionale nazionale potrà dare una risposta che abbia valore in tutto lo Stato.

Davanti a questa Corte costituzionale si potrà stabilire anche quale possa essere l'efficacia delle sentenze di questa Alta Corte siciliana pronunziate *medio tempore*; e giacché vedo qui presente il Ministro Guardasigilli, mi compiaccio di rilevare che nel disegno per la istituzione della Corte costituzionale nazionale, da lui già presentato al Senato, questo punto della necessità di far cessare al più presto il funzionamento dell'Alta Corte siciliana, sia considerato come naturale conseguenza della prossima istituzione della Corte costituzionale nazionale.

Si legge nella relazione di quel disegno, che fra le norme di esso dovrebbe trovar posto una disposizione riflettente l'abolizione dell'Alta Corte siciliana: « tutte le controversie che sono indicate nell'articolo 134 della Costituzione della Repubblica (si legge in quella relazione) potevano essere trattate dalla Corte per la regione siciliana legittimamente in base al secondo comma dell'articolo VII delle disposizioni transitorie della Costituzione. Ma è di tutta evidenza che in base allo stesso articolo VII, una volta entrata in funzione la Costituzione d'Italia, non è possibile la coesistenza dei due organi i quali, a prescindere da ogni altra considerazione, potrebbero prendere diverse decisioni in ordine ad una stessa legge della Repubblica, del cui giudizio di legittimità fossero per distinta via investiti. È quindi inevitabile che, all'atto di formazione della Corte costituzionale cessi di funzionare l'Alta Corte siciliana ».

Ho così terminato questa serie di domande rivolte al Governo. Devo dire però che su quest'ultimo punto la risposta c'è già in questa parte della relazione del Guardasigilli, che ha letto, e che è per me soddisfacente. Su tutti gli altri punti gradirei di avere dal Governo — e soprattutto dal fervore dell'amico onorevole Piccioni — parole che ci rassicurino sulla possibilità di attuare presto in Italia quell'ordinamento regionale, come noi l'abbiamo previsto e sognato nel periodo immediatamente successivo alla liberazione.

Quello che vi ho detto, anche facendo la critica rispettosa del modo con cui l'autonomia ha funzionato finora in Sicilia, mira soltanto a questo: a salvare l'autonomia regionale. Io credo che queste esagerazioni e de-

viazioni che si sono manifestate nel modo con cui l'autonomia ha funzionato in Sicilia, nuociano all'avvenire del regionalismo e siano la prima causa di questi sospetti, di queste incertezze, di questa sfiducia che lentamente va addensandosi sull'idea regionale.

Ritengo insomma che dire sul regionalismo parole di moderazione e di misura, voglia dire aver fiducia, come io l'ho immutata, nell'avvenire dell'autonomia regionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Ambrosini ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

AMBROSINI. Onorevoli colleghi, devo confessare che prendo la parola per ubbidire ad un dovere. Avrei proprio preferito che questa discussione non si facesse in questo momento, e non fosse impostata sulle basi sulle quali è stata impostata.

L'egregio collega e amico onorevole Calamandrei ha posto principalmente tre quesiti fondamentali: riguardo alla legge elettorale per l'elezione dei consigli regionali, riguardo a quelli che impropriamente sono chiamati statuti regionali delle regioni non a statuto speciale, e, infine, *dulcis in fundo*, la questione dello statuto siciliano.

Io non credo di dovermi occupare delle prime due questioni, anche perché la Camera e il Senato dovranno discuterle a fondo quando il Governo presenterà i relativi progetti. È da tutti risaputo che il Governo, conscio delle sue responsabilità, ha già portato avanti gli studi per presentare al Parlamento progetti concreti in proposito.

L'onorevole Calamandrei, con la sua finezza, ha ripreso quasi la discussione generale sulle elezioni del 18 aprile e sulla composizione del Governo, come governo del partito di maggioranza. A questo proposito dovrei osservare che il Presidente del Consiglio, pur vincendo delle spiegabili resistenze, ha dato nel Governo una partecipazione così larga ad altri partiti che un appunto su tale argomento non potrebbe essere fatto dall'opposizione. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Una voce all'estrema sinistra. Che c'entra?

AMBROSINI. C'entra, perché proprio uno degli appunti che garbatamente, indirettamente, ma non meno decisamente, è stato fatto dall'onorevole Calamandrei al Governo e al partito di maggioranza in particolare è di non essersi occupati delle autonomie regionali, dopo averle poste come piattaforma elettorale. Ma, egregio collega, noi stabilimmo su questo punto la piattaforma elettorale per le elezioni del 2 giugno 1946. Noi risolvemmo come meglio potemmo tutta la

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1948

questione con gli articoli della Costituzione. Il Governo ora, fra tutte le cose che deve fare, ha già cominciato ad occuparsi anche di questo argomento, e va rammentato che siamo su un terreno dove la nostra coscienza ci impone di procedere con i piedi di piombo. Lo dissi alla Costituente nell'ultima riunione quando si parlò dello Statuto siciliano. Per fare presto, la Consulta nazionale procedette alla sua approvazione senza discussione, causando gli inconvenienti dei quali tutti ora si lamentano.

Trattandosi della riforma più profonda, si può dire rivoluzionaria, di tutta la struttura politica e amministrativa dello Stato, non è da meravigliare che il Governo senta il bisogno di studiare a fondo la questione. Su questo punto credo che non occorra aggiungere parole; e vengo subito, egregio collega Calamandrei, al punto sostanziale della interpellanza.

Si è parlato dell'ordinamento regionale in genere, ma sostanzialmente si voleva parlare della Sicilia; e si è cominciato a parlare della Sicilia proprio quando si è avuta notizia delle sentenze dell'Alta Corte Costituzionale per la Sicilia. Io mi permetterei di dire pregiudizialmente, che, se veramente si vuole aiutare la Sicilia e le altre regioni a Statuto speciale, allora bisogna mettersi in uno stato d'animo di comprensione e di simpatia, perché soltanto con questo stato d'animo si possono affrontare le varie questioni per risolverle di comune accordo e con soddisfazione di tutti. Questo dell'accordo resta sempre il nostro scopo fondamentale. Noi lavoriamo affinché la Sicilia e le altre regioni a Statuto speciale, potenziate nelle loro risorse, diventino degli organismi sempre più saldi per la grandezza economica e per la granitica unità politica della Patria. (*Approvazioni al centro*) Il Presidente della Regione siciliana lo ha detto sempre; tutti lo abbiamo sempre proclamato.

L'egregio collega Calamandrei ha ripreso un motivo che l'onorevole Berti espose ieri, e lo ha completato accennando alla legge dell'Assemblea regionale siciliana riguardante la nominatività dei titoli. Io non voglio entrare in merito. Ma mi permetto di dire che il Ministro Scelba ha ieri parlato delle conversazioni fra gruppi siciliani e gruppi americani per un prestito alla Sicilia. Perché non riconoscerlo? L'America è l'unico Paese che oggi può aiutarci. Si tratta di gruppi di siciliani, calabresi, napoletani e anche milanesi e piemontesi che vogliono venire in-

contro alle nostre necessità, naturalmente anche per fare degli affari. Quanti non hanno ricevuto pacchi dall'America, pasta, zucchero, caffè? (*Commenti all'estrema sinistra*). Sono nostri emigranti che si rammentano dei parenti e degli amici. Se io faccio questo piccolo accenno è per dimostrare che coloro che inviano aiuti e vogliono continuare a darli, agiscono anche per motivi sentimentali, sia nelle azioni individuali che in quelle di gruppi dirette ad influire sul Congresso e sul Governo americano. L'onorevole Ministro dell'interno ha smentito le voci di trattative ufficiali fra la Regione siciliana e gruppi stranieri. Ma se domani s'intavolassero delle trattative vere e proprie, allora sarà il Governo della regione siciliana il primo ad invocare l'intervento dei competenti organi centrali dello Stato per arrivare ad una conclusione. Io mi rivolgo proprio alla comprensione di tutti. Non è per motivo polemico o per esagerare che vi dico questo. Gli esponenti della regione siciliana, di tutti i partiti, sono per l'unità della Patria. Chi assistette, nella Commissione dei 18, all'esposizione che i delegati del Parlamento siciliano fecero, nel dicembre 1947 e nel gennaio 1948, del punto di vista della Regione sullo Statuto — vedo l'onorevole Tosato qui presente, ma purtroppo non vedo altri — può testimoniare che dal Presidente della Regione siciliana Alessi, all'Assessore alle finanze Restivo, all'onorevole Li Causi e agli altri rappresentanti dei diversi settori politici, tutti fecero dichiarazioni di attaccamento profondo per l'unità politica dell'Italia. Perché, discutendo di tale questione, noi non dobbiamo metterci in questo stato d'animo? Bisogna assolutamente evitare anche il semplice sospetto che in Sicilia si riprendano motivi ed intendimenti che furono nel resto del Paese riguardati in modo esagerato, e che comunque sono tramontati. Per queste ragioni, spero ed invoco la comprensione di tutti, perché la questione resti sul terreno della obiettività.

Indubbiamente, quando si inizia qualsiasi lavoro, quando si inizia l'applicazione di una riforma così profonda come quella regionale, inconvenienti possono presentarsene. Ma se noi vogliamo aiutare le regioni, allora, egregi colleghi, perché non esaminiamo questi eventuali inconvenienti con cuore propenso a dare consigli e aiuti e non con parole (non dico che vi sia l'intenzione) le quali possono ferire la suscettibilità e quindi possono inasprire situazioni che si potrebbero benissimo risolvere nel modo migliore e più celere mettendosi sul terreno della mutua comprensione?

Con questo stato d'animo di comprensione io esporrò le nostre considerazioni riguardo ai punti delicati che ha trattato l'onorevole Calamandrei. Egli, che ha fatto l'esposizione delle varie fasi dello Statuto siciliano, rammenterà che nella prima seduta della seconda Sottocommissione della Costituzione, io posi con assoluta obiettività e franchezza il problema, cominciando col porre in rilievo la particolare situazione della Sicilia, la quale aveva già una autonomia acquisita, che non poteva più essere soppressa. Rammenterà, l'egregio collega Calamandrei, che da qualche parte si disse che la mia impostazione non era da seguire. Io ribattei che dovevamo partire dallo stato di fatto, che era divenuto giuridico e definitivo, salvo la riserva del coordinamento. Ma come, egregi colleghi, si può ripetere ancora che il Governo provvisorio, il quale emanò il decreto legislativo del 15 maggio 1946 (con cui fu approvato lo Statuto siciliano) non ne aveva il potere? ! Non è, il caso di ridiscutere la questione; basta notare che la Costituente, ancora prima di procedere al coordinamento dello statuto, riconobbe in modo tassativo che esso aveva valore giuridico. Lo riconobbe in due occasioni solenni, seppure le discussioni non si prolungarono così come forse avrebbe desiderato l'onorevole Calamandrei. Una prima volta quando, avendo il Governo indetto le elezioni, fu proposta una mozione perché il Governo revocasse tale suo provvedimento. E rammentano tutti, e gli atti parlamentari lo attestano, che la discussione si svolse proprio sul terreno sul quale poi continuò a svolgersi nella Commissione dei Diciotto e sul quale si svolse in quest'Aula il 31 gennaio 1948.

La maggioranza della Costituente approvò il deliberato del Governo e diede il crisma costituzionale allo Statuto siciliano.

Ma, egregi colleghi, vi fu un'altra occasione, ancora più solenne e più delicata, cioè quando, dopo molti rinvii, specialmente per l'insistenza del nostro amico onorevole Carnia, la Costituente nominò i tre giudici che, insieme ai tre giudici nominati dall'Assemblea regionale siciliana, dovevano costituire l'Alta Corte costituzionale per la Sicilia. L'Assemblea Costituente adunque, con due manifestazioni di volontà sovrana, precise e inderogabili, affermò il carattere costituzionale dello Statuto, e lo confermò poi il 31 gennaio 1948 procedendo al suo coordinamento con la Costituzione.

Come può più discutersene?

Riguardo al coordinamento — me lo permetta l'egregio collega e amico Calamandrei —

l'articolo 4 del decreto legislativo 15 maggio 1946, che egli invoca, fu preso in esame dalla Costituente, che chiuse ogni questione col deliberato del 31 gennaio in virtù del quale lo Statuto siciliano entra a far parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e agli effetti dell'articolo 116 della Costituzione. Ogni questione allora fu chiusa, e non può ora riproporsi sul terreno giuridico della interpretazione. Si presta soltanto ad una indagine storica, che pur è interessante. Mi limiterò a qualche accenno. Malgrado che, fin dall'inizio dei lavori della Costituente, io ed altri colleghi avessimo proposto di affrontare e risolvere la questione, ciò si dimostrava difficile per cause diverse, sulle quali non è il caso di fare recriminazioni. Si correva il pericolo che accadesse quello che era accaduto alla Consulta nazionale. La questione arrivò alla Costituente nell'ultimo giorno della sua vita (il 31 gennaio); ma se ne era molto discusso nella Commissione dei Diciotto. In una riunione, che il Presidente dell'Assemblea Costituente, onorevole Terracini, credette opportuno di presiedere personalmente, la questione fu dibattuta nei termini precisi nei quali il collega onorevole Calamandrei l'ha nuovamente posta. Siccome il tempo stringeva ed era indispensabile arrivare ad una soluzione, e poiché la maggioranza della Commissione voleva portare all'esame dell'Assemblea Costituente tutti gli articoli dello Statuto e non semplicemente quei pochi (due o tre) sui quali sorgevano i maggiori dubbi, io proposi che lo Statuto fosse inserito in blocco nelle leggi costituzionali, riservando al Parlamento di procedere a quelle modifiche che fossero consigliate dall'esperienza, ma « di intesa », d'accordo con la Regione siciliana.

Alla mia proposta di approvazione in blocco dello Statuto si associò l'onorevole Fabbri, ma con una motivazione, che importava approvazione soltanto provvisoria dello Statuto, e quindi rinvio del coordinamento. L'interpellanza Calamandrei afferma che: « per conoscere i propositi del Governo per coordinare con la Costituzione gli statuti regionali già approvati dalla Costituente per le regioni dotate di speciali autonomie ». Nel leggere queste parole vien fatto di pensare a quanto disse a suo tempo l'onorevole Fabbri, ma, egregi colleghi, il coordinamento dello Statuto siciliano fu fatto. Se fosse stata votata la proposta Fabbri, si potrebbe riprendere la discussione. Ma la proposta Fabbri fu respinta dalla Costituente.

Io proprio ora ho preso i verbali della seduta del 31 gennaio, nella quale parlai come

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1948

Relatore di minoranza, impostando il problema con sincerità assoluta e quasi sconcertante. Dissi allora: « Bisogna insistere su questo punto; non vorrei che si ripettesse oggi quello che avvenne alla Consulta nazionale, cioè che si approvi lo Statuto con riserve mentali. Debbo essere chiarissimo, ed io lo sono con tutta onestà, dicendo che questo fu il punto di dissenso fra noi della minoranza della Sottocommissione e la maggioranza della Commissione ».

Continuando ad insistere su questo punto della chiarezza assoluta, perché non vi fossero equivoci, aggiunsi ad un certo punto che « la Consulta nazionale se ne lavò le mani rimandando il provvedimento alle Commissioni senza assumere la responsabilità e forse con la speranza che lo Statuto sarebbe caduto o sarebbe stato frantumato per via ». E perciò chiesi che lo Statuto siciliano fosse approvato ai sensi e agli effetti dell'articolo 116 della Costituzione. Dopo di me parlò l'onorevole Fabbri, nello stesso senso col quale aveva parlato alla Commissione dei Diciotto. Ma io ribattei, riproponendo crudamente il problema nei termini chiari e precisi suaccennati. L'Assemblea Costituente approvò il primo comma dell'articolo, che io allora proposi, senza apportarvi alcun cambiamento, in seguito alle mie esplicite dichiarazioni. Debbo rammentare che alle mie dichiarazioni seguirono, fra le altre, quelle dell'onorevole Aldisio, il quale espose il suo pensiero con tutta onestà, arrivando a dire che « se domani l'autonomia si dovesse rivelare un errore e un pericolo — e non lo sarà — sapremmo noi per i primi ritornare rapidamente sui nostri passi, perché ci sentiamo prima italiani, poi siciliani ».

Questi i fatti. Ebbene, qual'è la disposizione che votò l'Assemblea Costituente? Questa: « Lo statuto della regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116 della Costituzione ».

Questo è il nostro diritto positivo. Questo lo Statuto vigente per la Sicilia. Ho risposto così alla prima parte delle considerazioni dell'onorevole Calamandrei. Io non vedo come oggi possa chiedersi al Governo quale sia il suo pensiero sul coordinamento degli statuti speciali con le norme della Costituzione. Questo coordinamento, che doveva farsi solo per la Sicilia, fu fatto; ed è definitivo.

In dottrina, nel campo del pensiero politico, si può criticare anche a fondo quel che fu fatto, come io ho criticato quello che fece

la Consulta nazionale su questo punto; e forse le critiche potevano estendersi anche al di là della Consulta nazionale. Ma non può parlarsi di interpretazione giuridica, data la chiarezza del deliberato dell'Assemblea Costituente: l'Assemblea Costituente, votando il primo comma dell'articolo in discussione, definì la questione, non per sempre, naturalmente, perché nulla v'è di eterno a questo mondo. Si può mutare; ma per cambiarlo non basta una legge ordinaria; ma deve ricorrersi ad un'altra legge costituzionale. Andiamo al secondo comma. L'Assemblea Costituente, su questo punto, accettò solo parzialmente la proposta che io avevo fatto a nome della minoranza della Commissione. Per semplificare il procedimento di revisione di qualche disposizione dello Statuto, io avevo proposto che vi si potesse procedere con legge ordinaria, ma « d'intesa » con la Regione.

Senonché di fronte a quell'espressione « d'intesa con la Regione », che avrebbe importato un accordo, molti si opposero, per il timore che la Sicilia assumesse il carattere di membro di uno Stato federale. Sì, fu per questo timore che, per la verità, a noi sembrava assolutamente infondato, che la Costituente, su iniziativa dell'onorevole Persico e dell'onorevole Dominedò...

DOMINEDÒ. Anche degli onorevoli Dossetti e Moro. Ed io ritenni allora, da buon siciliano, di servire l'intelligenza e il patriottismo dei miei conterranei.

AMBROSINI. ...ne votò la proposta, quella cioè di usare l'espressione « udita l'Assemblea regionale » (*Interruzione del deputato Dominedò*). Mantieniamoci, cari amici, su un terreno di assoluta obiettività.

E vengo alla considerazione di indole giuridica che, avvalendosi del suo acume, ha fatto l'onorevole collega Calamandrei. Egli ha detto in modo esplicito poc'anzi che questi due commi dell'articolo 1 in discussione costituiscono un tutto inscindibile.

Rispondo subito che l'onorevole Calamandrei potrebbe avere ragione se fosse stata accolta dall'Assemblea Costituente quella proposta dell'onorevole Mortati, a cui egli ha fatto richiamo. Quel nostro collega, ed altri colleghi, chiesero allora alla Presidenza dell'Assemblea Costituente che i due commi fossero votati a scrutinio segreto come un tutto unico. V'era forse in taluni la segreta speranza che parecchi del Gruppo della Democrazia cristiana — perché non dovremmo parlar chiaro? — avrebbero votato contro.

Ma il Presidente dell'Assemblea Costituente, onorevole Terracini, osservò che vera-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1948

mente si trattava di due disposizioni diverse; e comunque interrogò l'Assemblea perché si pronunziasse su quella proposta formale. Ebbene, l'Assemblea decise che la deliberazione a scrutinio segreto dovesse avvenire per il primo e per il secondo comma separatamente, riconoscendo con ciò che si trattava di due disposizioni differenti, che non formavano un tutto inscindibile.

L'onorevole Calamandrei ha rilevato e lamentato che per la Sicilia, per le leggi regionali della Sicilia, non si ha, da parte del Parlamento, quella possibilità di sindacato nel merito che si ha per tutte le altre Regioni, anche per le tre Regioni a Statuto speciale: Sardegna, Val d'Aosta, Trentino-Alto Adige. (*Commenti*). Eh sì, gli statuti sono diversi, lo sapete tutti. Questo è il diritto positivo; né è il caso, egregi signori, di fare il paragone del padre di famiglia che ha fatto la donazione al primo figlio e ha abbandonato gli altri nella miseria.

Una voce a destra. Le donazioni sono state fatte!

AMBROSINI. Ma l'argomentazione potrebbe anche capovolgersi, perché, mentre l'onorevole Calamandrei parla di una generosità da parte dello Stato, altri egregi colleghi durante la discussione all'Assemblea Costituente dissero, e lo dicono anche ora, che fu un cattivo servizio che lo Stato rese alla Sicilia. Quindi, le opinioni si pareggiano.

E siccome v'è questo stato di fatto, noi come siciliani vi chiediamo proprio onestamente, sinceramente: «Lasciateci lavorare; lasciate che facciamo l'esperimento. Siate sicuri che noi non infrangeremo in modo assoluto l'unità della Patria. Se commetteremo errori, ci batteremo il petto. Credete: ne abbiamo il coraggio e ne assumeremo la responsabilità».

Io debbo abbreviare e finire, ma non posso non fare alcune considerazioni generiche e una specifica su quanto ha detto l'onorevole Calamandrei riguardo all'Alta Corte costituzionale per la Sicilia. Tutto il suo acume giuridico e la sua sensibilità politica gli facevano sentire che non bisognava entrare nel merito delle decisioni dell'Alta Corte costituzionale della Sicilia. Però, il desiderio di dire qualche cosa che trascinasse l'Assemblea a seguirlo e che premesse sul Governo nello stesso senso lo ha fatto mettere sulla pericolosa via di scendere ad un esame di merito delle decisioni dell'Alta Corte costituzionale per la Sicilia, e precisamente a proposito della sentenza circa la legge regionale sulla nominatività

dei titoli e dell'altra sentenza con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità del secondo comma dell'articolo 1 votato dall'Assemblea Costituente il 31 gennaio di quest'anno.

Sul terreno scientifico e sul terreno politico tutte le discussioni sono ammissibili, ed è bene che siano fatte, perché tutti possano ponderarle, e noi siciliani per i primi. Ma non è legittimo che nella Camera si discuta, anche dichiarando che lo si fa con tutto il riguardo, del merito delle decisioni dell'Alta Corte. Qui la mia osservazione generale è questa: noi abbiamo stabilito il principio della divisione dei poteri (questo pensiero lo espressi anche in tema di discussione generale sul Titolo della Costituzione che riguardava gli organismi giurisdizionali); e questo principio postula la conseguenza che né il potere esecutivo né il legislativo possano, interferendo sulla funzione autonoma del giudiziario, discutere nel merito una qualsiasi sentenza, anche di un pretore, anche di un conciliatore, perché i giudici sono assolutamente indipendenti nell'esercizio della loro funzione. Ma debbo aggiungere, in particolare, che questo principio vale ancora di più per i giudici dell'Alta Corte costituzionale, che si differenziano dagli altri appunto perché sono stati dalla Costituzione dotati di un potere superiore, quello di sindacare le leggi, cioè i deliberati dello stesso potere legislativo. E ciò va detto sia per l'Alta Corte costituzionale per la Sicilia che per la Corte costituzionale della Repubblica.

È per questa ragione che, per quanto gli amici mi sospingano ad occuparmi delle controversie specifiche e a discuterne nel merito, come ha fatto l'onorevole Calamandrei, io non voglio assolutamente farlo, limitandomi a dire una sola parola riguardo al contenuto ed alla presunta motivazione delle due decisioni dell'Alta Corte per la Sicilia.

L'onorevole Calamandrei ha parlato dei motivi che avrebbero spinto questi giudici dell'Alta Corte a decidere nel senso da lui lamentato. Io avrei proprio amato che non ne avesse parlato, che non avesse accennato e nemmeno pensato ad un preteso desiderio di tale corpo giudicante a restare in vita. No, proprio no, caro amico; i giudici di questa Alta Corte si trovano in una posizione così alta, tale che essi non hanno nulla da sperare e nulla da temere. Parlo di tutti questi giudici. Tra essi v'è don Luigi Sturzo che per la prima volta dopo il ritorno dall'America è uscito di casa per andare ad assolvere il suo ufficio come componente l'Alta Corte,

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1948

L'onorevole Calamandrei ha soggiunto che non è ammissibile che un'Alta Corte siciliana funzioni contemporaneamente ad una Corte costituzionale della Repubblica. Siamo su un altro terreno, è da discutere. Peraltro, rammenterò l'onorevole Calamandrei che, proprio mentre discutevamo il progetto di Costituzione, si configurò la possibilità che nella decisione sulle controversie relative a leggi regionali vi fosse una composizione diversa della Corte costituzionale con l'intervento di giudici nominati dalle Regioni interessate. E se non sbaglio l'Assemblea Costituente respinse questa proposta, che era caldeggiata dal collega Perassi, soltanto per pochi voti. L'onorevole Calamandrei ha inoltre sostenuto l'impossibilità che continui a vivere la Corte per la Sicilia dopo la costituzione della Corte per tutto lo Stato; e ciò perché potrebbero aversi decisioni contrastanti. Rispondo che si tratta di un inconveniente che si è sempre verificato. Sta alla saggezza dei giudici e al buon andamento delle parti contrastanti di evitarlo o attenuarlo.

Su questo punto un'altra parola devo dire. Arrivato ora dalla Sicilia, io non ho a disposizione il testo del disegno di legge presentato l'altro ieri dal Governo al Senato sulla Corte costituzionale, né tanto meno ho la relazione dell'egregio Ministro Guardasigilli. Di essa apprendo la parte che ne ha letto l'onorevole Calamandrei. Ma osservo: io suppongo che la proposta e la motivazione alle quali fa riferimento l'onorevole Calamandrei saranno state pensate e scritte prima che intervenisse la decisione dell'Alta Corte per la Sicilia che ha dichiarato illegittimo il secondo comma dell'articolo del quale discutiamo.

Oggi quella proposta e tanto meno quella motivazione non hanno più fondamento, salvo a volere esperire i rimedi ulteriori che pur con molta prudenza l'onorevole Calamandrei ha prospettato, e cioè il ricorso alla Cassazione a sezioni riunite. Ma un tale ricorso mi sembra assolutamente improponibile, giacché l'Alta Corte per la Sicilia non può assolutamente collocarsi, come vorrebbe l'onorevole Calamandrei, fra gli organi giurisdizionali speciali a cui fa riferimento l'articolo 111 della Costituzione. L'Alta Corte costituzionale per la Sicilia ha la stessa natura, la stessa potestà, la stessa maestà, limitatamente alle controversie che riguardano la Sicilia, della futura Corte costituzionale della Repubblica! Le sue decisioni sono quindi ugualmente non soggette ad alcuna impugnazione, dovendo ad esse applicarsi il disposto dell'articolo 137 della Costituzione.

Occorre tenere presente che noi abbiamo adottato un sistema di Costituzione rigida. È uno dei presupposti di tutto il sistema della Costituzione, sul quale purtroppo non si discusse abbastanza. Ma noi abbiamo adottato quel sistema e abbiamo in funzione di esso creato la Corte costituzionale. In verità, avremmo potuto anche fare a meno di crearla, giacché la decisione sulle controversie, che si riferiscono alla costituzionalità delle leggi dello Stato e delle regioni, avrebbe potuto essere benissimo affidata ai giudici ordinari, come avviene negli Stati Uniti di America; ma, tenendo conto della nostra mentalità, per dare al nuovo sistema una forza e una vigoria adeguate all'importanza della riforma, noi abbiamo creato la Corte costituzionale. Ebbene, non dobbiamo con alcuna querimonia, né tanto meno con alcuna deviazione, diminuire, fin dalla nascita, la saldezza dell'istituto. Dobbiamo accettare le conseguenze del sistema. Dal momento che ci sono dei giudicati, dobbiamo accettarli. Bisogna assolutamente evitare che chiunque, sia pure gli stessi organi legislativi, devii dalla via e dai procedimenti segnati dalla Costituzione. Le decisioni dell'Alta Corte per la Sicilia sono insindacabili. Lo Statuto siciliano fu coordinato. Se mutamenti si crede di proporre, si agisca con ponderazione e si segua l'unica via legittima, quella della revisione delle leggi costituzionali.

Egredi colleghi, proprio senza retorica — è bene dirlo perché alle volte, sì, le cose che vengono dal cuore possono assumere l'aspetto di manifestazioni retoriche — finisco come ho cominciato: esaminate tutte le questioni siciliane mettendovi in uno stato d'animo di simpatia, cercando di andare, come meglio è possibile, incontro oltre che all'interesse, al sentimento e alla psicologia della popolazione isolana. Credetelo; noi abbiamo sempre fatto, noi sempre faremo il nostro dovere verso la Patria, in qualsiasi evenienza. Il nostro attaccamento all'unità incrollabile della Patria è fuori discussione; diverrà sicuramente sempre più forte di fronte alle manifestazioni di comprensione e di simpatia che dimostrerete per la nostra Regione. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. L'onorevole Leone-Marchesano ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

LEONE-MARCHESANO. La Camera ha già ascoltato i discorsi dei due valorosi giuristi onorevole Calamandrei e onorevole Ambrosini, talché, dal momento che la mia interpellanza nella sostanza si identifica con

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1948

quella proposta dall'onorevole Ambrosini, sarò breve. Ma è necessario fare alcune precisazioni e su tutto stabilire che la Sicilia chiede al Parlamento italiano solo di vivere, la Sicilia chiede solo di avere il suo posto al sole e fa appello a tutti i suoi figli. E, onorevole Calamandrei, quando ella poc'anzi criticava la possibilità di un prestito contratto direttamente dalla Sicilia con l'America, è necessario stabilire che, semmai, trattati di prestito tra privati, fra siciliani in America e siciliani in Sicilia, prestiti che, se non altro, lo consentirete tutti, hanno il grande vantaggio di nulla celare come di sovente avviene quando questi prestiti non sono contrattati fra privati, come nella specie è, ma quando entra in essere la ragione di Stato.

Opporvi a che dalla lontana America vengano prove di solidarietà per la rinascita della Sicilia ritengo che non sia una cosa che giovi alle vostre idee, ma sia cosa che danneggi enormemente la Sicilia e danneggi enormemente l'Italia, perché quando stasera, attraverso la radio, i siciliani d'America sentiranno che alla Camera italiana è stata, non dico disapprovata, ma sottolineata con un senso di ironia la possibilità di un prestito diretto alla Sicilia, state certi che non avrete agevolato la possibilità di conclusione di questo prestito che ripeto, nulla nasconde, si svolge alla luce del sole.

L'onorevole Scelba ha detto: « Ben vengano questi prestiti ». Per noi queste parole potrebbero portarci ad un senso di sfiducia nei riguardi delle possibilità del piano Marshall in Sicilia. In queste parole troviamo quello che da tempo pensavamo e pensiamo, che ben poco alla Sicilia ancora una volta verrà concesso, ripeto, da questo famoso piano Marshall.

E allora, onorevole Calamandrei, a voi ed a quelli che la pensano come voi dico che non arrivate a comprendere ciò che fate: andate tracciando tutto ciò che occorre per dividere ancora una volta siciliani da italiani. Noi, e dico noi deputati siciliani di tutti i partiti, non abbiamo rimorso alcuno. Noi abbiamo sempre cercato di colmare questa divisione che voi volete maggiormente stabilire. Pompieri, ci avete chiamati, pompieri di Marsiglia! No! Se mai saremmo pompieri di servizio per cercare di estinguere quell'incendio che voi potreste provocare con le vostre parole. I pompieri di servizio voi li trovate in tutti i settori della Camera. È stata proprio ieri presentata al Senato una interrogazione da parte di pompieri di servizio provenienti da altro settore. Intendo riferirmi alla inter-

rogazione presentata dai senatori comunisti Li Causi, Fiori e Casadei, che riaffermano:

1°) che il coordinamento dello statuto siciliano con la Costituzione nazionale, e ormai definitivamente acquisito alla Costituzione della Repubblica in base all'articolo 1 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 e in seguito alle dichiarazioni di incostituzionalità del secondo comma (emendamento Persico-Dominedò) da parte dell'Alta Corte costituzionale, rimane ora solo formulato dal primo comma dichiarativo del coordinamento stesso.

2°) che l'Alta Corte paritetica per la risoluzione delle controversie fra Stato e Regione siciliana essendo stabilita con legge costituzionale perfetta, non può essere più soppressa con legge ordinaria.

Domandano ancora, i pompieri di servizio di parte comunista, l'istituzione di quello che è dovuto alla Sicilia per il proprio statuto, e cioè la costituzione delle sezioni speciali della Corte di Cassazione. Come vedete, i pompieri di servizio per domare un incendio ci sono, e sono rappresentati da tutti i settori della Camera, e del Senato, dove l'interpellanza che io ho presentato si trova quasi riprodotta negli stessi termini nella interpellanza presentata dai senatori comunisti.

La Democrazia cristiana mi auguro sia ancora in linea per la difesa dell'autonomia siciliana; e sono certo che al Parlamento ancora la sosterrà; dai settori di sinistra e di estrema sinistra viene ancora una volta una parola di difesa dell'autonomia siciliana; noi siamo monarchici ed autonomisti. Così voi vedete che dalla sinistra al centro, fino all'ultimo modestissimo oratore che da destra vi parla, i siciliani di tutti i partiti sono decisamente orientati a difendere l'autonomia che il 15 maggio del 1946 fu — come dire? — concessa, o meglio conquistata (è la frase che noi siciliani usiamo). Perché, onorevole Calamandrei, dobbiamo ricordare che il 15 maggio 1946 si era in un momento elettorale che era particolarmente difficile. Non fate in modo che ufficialmente si dia ragione a coloro che per le piazze della Sicilia gridano: il re aveva data ai siciliani l'autonomia; la Repubblica l'ha tolta! Certo è che se speculazione elettorale volle essere lo statuto siciliano, per gli attacchi continui che in periodo di Costituente, dopo il 2 giugno ed a Parlamento aperto, nel 1948, si fanno, i siciliani hanno ragione di diffidare di tutto, e prima di tutto delle leggi della Repubblica. Infatti se la Costituzione repubblicana voi dovete applicare, non potete esimervi dal rendervi

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1948

conto che violereste con l'accoglimento delle richieste dell'onorevole Calamandrei, i punti fermi, chiari e precisi della Costituzione.

Quali sono questi punti che si violerebbero? Sarò brevissimo, ripeto, perché dopo le parole dell'onorevole Ambrosini, costituzionalista perfetto e giurista insigne, ben poco da parte mia si può aggiungere alle argomentazioni dell'oratore democristiano. Comunque, è inesatto che il Governo debba provvedere al coordinamento dello statuto siciliano con la Costituzione dello Stato, secondo l'articolo unico del regio decreto legislativo 15 maggio 1946. Infatti è avvenuto questo: il decreto legislativo 15 maggio 1946 si riferiva esclusivamente all'Assemblea Costituente e questa ha pienamente svolto il suo compito con la legge votata il 31 gennaio 1948. Quindi la riforma si è attuata. Il 31 gennaio 1948 la Costituente disse: lo statuto della regione siciliana è legge costituzionale dello Stato ed aggiunse che lo è ai sensi e per tutti gli effetti dell'articolo 116 della Costituzione.

Perché l'Alta Corte per la Sicilia deve essere assorbita (e secondo l'illustre onorevole Calamandrei sembra che questo sia argomento da non poter più essere messo in discussione) dalla Corte costituzionale della Repubblica ancora da istituirsi ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione stessa? Il legislatore costituente ha voluto — e questo non potete negarlo — espressamente mantenere, accanto alla Corte della Repubblica, la Corte per la Sicilia, che svolge la sua attività in materie strettamente determinate. Si dice: è stata una generosità della Costituente. Ma no! Non arriviamo a concepire come in uno Stato civilmente organizzato, come in una democrazia che trova l'espressione migliore nel Parlamento che dà le sue leggi e regola la vita civile di un popolo con una determinata Costituzione, nella specie si possa parlare di generosità. Generosità verso chi? Generosità verso che cosa? È generosità 87 anni di malgoverno centrale? Generosità perché? Solo perché venite incontro, con il mantenimento dello statuto, alla possibilità dell'affrancamento del lavoratore dalle categorie ricche dei terrieri? Perché generosità? Perché noi vogliamo industrializzare la Sicilia e per evitare che ancora una volta, da quei banchi (*Accenna alla sinistra*) si dica che per vivere la Sicilia ha bisogno di spezzare l'unione esistente fra i retrogradi agrari ed il capitalismo del Nord? Certo si è che fino a quando questo non avviene, fino a quando la Sicilia non avrà la sua industria, la Sicilia verserà in quelle condizioni di miseria e di

fame nelle quali ha vissuto per ottant'anni, ripeto, per colpa dei governi centrali.

Ed allora, discussione politica avete fatto, onorevole Calamandrei, perché quando vi siete occupato della nominatività dei titoli, quando vi siete occupato dell'emendamento Persico-Dominedò, che è stato soppresso dall'Alta Corte della Sicilia, voi non vi siete accorto che la vostra interpellanza è nata (ovvero voi lo sapevate, ma non vi siete accorto che noi ce ne eravamo accorti) quando l'Alta Corte ha pronunciato le sue sentenze.

Voi, onorevole Calamandrei, avete chiesto la soppressione della Corte per la Sicilia e poi facevate appello alla possibilità di un ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per la legge sulla nominatività dei titoli. Ed allora, da parte nostra, vi si risponde: Se tutte le volte che i giudici danno torto ad una tesi l'illustre giurista deve consigliare al proprio cliente di sopprimere il giudice che ha pronunciato la sentenza contraria, lo fareste voi l'avvocato? E lo stesso è a dire, onorevole Calamandrei, per quello che si riferisce all'emendamento Persico-Dominedò. Resta inalterata la decisione di cui al 31 gennaio 1948; si sopprime la parte che è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia costituzionale e si rende possibile la vita dello statuto siciliano.

Io mi auguro che l'onorevole Piccioni nel rispondere tenga presenti gli impegni che sono stati assunti dal Governo della Democrazia cristiana davanti alle popolazioni della Sicilia. Ma, soprattutto, richiamo l'attenzione del Governo al preciso impegno assunto col decreto 15 maggio 1946. Se la Costituzione repubblicana è una cosa seria — e voi lo dite, io no — non è possibile mettere gli articoli della Costituzione nella possibilità di essere annullati da un momento all'altro, per volontà del Parlamento, con una legge ordinaria. Se le popolazioni dell'Isola, come dite voi, devono avere fiducia in quello che rappresenta il cardine della Repubblica italiana, cioè la Costituzione, non violate quella Carta anche se essa è stata formulata in quelle condizioni di tempo e di luogo di cui parlava il professor Calamandrei. E ciò nel vostro interesse! Certo sulla Costituzione chissà quanto avremo da dire e quanto diremo; ma se la Costituzione c'è, che essa sia almeno rispettata e non si dica ancora una volta alla Sicilia che al Parlamento italiano le sue giuste ragioni non trovano accoglimento, perché ciò non è onestamente possibile. Da tutti i settori è sorta una parola a favore del mantenimento dell'autonomia siciliana, dello statuto della

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1948

Sicilia; e non è da confondere lo statuto speciale del 15 maggio 1946 con l'esame del problema regionale in Italia, perchè, se si chiese fosse riconosciuto lo statuto speciale, lo si fece in considerazione dei torti che la Sicilia ha subito durante ottantasette anni di governo accentratore. La parola che oggi la Sicilia attende da parte del Governo deve essere una parola che valga a rasserenare gli animi dei siciliani. E se, onorevole Calamandrei, i pompieri di servizio siciliani di tutti i settori hanno fatto il loro dovere in quest'Aula, essi avranno ben contribuito a che il Parlamento italiano possa pronunciarsi a favore della autonomia siciliana. Cosa del resto superflua, che lo statuto è garantito dalla Costituzione. Noi vogliamo spegnere (chiamateci pure i pompieri della Sicilia) l'incendio che cova, e ciò nell'interesse di tutti.

Io vi dico: lasciateci tranquilli in Sicilia, fateci lavorare e costruire. Non domandiamo nulla, domandiamo soltanto che lo statuto siciliano resti quello che è, domandiamo solo di fare progredire la nostra Isola di Sicilia, e non solo nell'interesse dei siciliani, ma nell'interesse di quella Patria italiana a cui siamo tutti felici di appartenere. Siamo siciliani ed italiani! (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Targetti ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

TARGETTI. Onorevoli colleghi, la nostra interpellanza è stata dettata dalla necessità, di cui noi siamo convinti, di provvedere con urgenza (e mi permetto di richiamare l'attenzione dei rappresentanti del Governo proprio su questa urgenza) alla normalizzazione del sistema di amministrazione a cui sono sottoposte le provincie.

Questo nell'interesse delle provincie stesse ed anche, indirettamente, nell'interesse dei comuni.

La Camera sa che le provincie sono ancora amministrate in applicazione del decreto luogotenenziale 4 aprile 1944. Non bisogna dimenticare che quel decreto luogotenenziale fu ispirato alla necessità di provvedere a delle urgenze di carattere straordinario, tanto è vero che vi si legge: « ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra ».

S'intese, evidentemente, questo; poiché man mano che le terre d'Italia venivano ad essere liberate non si sarebbe potuto procedere immediatamente alla nomina delle amministrazioni né comunali, né provinciali, con questo decreto luogotenenziale si creava un sistema di amministrazione, di sua natura,

per sua origine e finalità, eccezionale, temporaneo. Tanto è vero che per ciò che riguarda le amministrazioni comunali a questo sistema straordinario ci si affrettò a porre fine — lo noti la Camera — ci si affrettò a porre fine indicendo nei vari comuni le elezioni non appena si rendeva possibile indirle.

Tant'è che, come i colleghi ricordano, in molte città d'Italia, anzi — se ricordo bene — nella maggior parte dei più importanti comuni, le elezioni comunali precedettero le elezioni del 2 giugno.

Che cosa dobbiamo dedurne? Il riconoscimento che, non appena possibile, si doveva restituire agli enti locali l'amministrazione elettiva. Quindi anche alle provincie. Perché nei riguardi delle provincie ciò non si è fatto? Unicamente perché si è creduto che la provincia fosse già morta e sepolta. Questa è la verità. Non indaghiamo le ragioni di questa credenza, tanto diffusa da doversi dire generale, perché altrimenti si allungherebbe, senza una assoluta necessità, la discussione. A noi basta che la Camera, e specialmente il Governo, tengano ben presente che questo protrarsi del regime straordinario a cui le provincie furono sottoposte dipese soltanto dalla persuasione, che poi si dimostrò errata, che la provincia dovesse decedere. Con questa previsione, che si considerava quasi una certezza, sarebbe stata cosa inutile e persino un po' macabra, chiamare gli elettori a nominare gli amministratori di questa moritura.

Non essendosi provveduto, per questa ragione, alla ricostituzione dei Consigli provinciali, si è dato luogo a gravi inconvenienti. Voi sapete che, per il decreto luogotenenziale che ho ricordato, l'amministrazione della provincia veniva affidata ad una deputazione provinciale e ad un presidente nominati dal prefetto. Ma è noto a tutti che i prefetti procedevano a queste nomine in base alla designazione dei comitati di liberazione nazionale; di quei comitati di liberazione nazionale, dei quali spesso ci si compiace di dir male, dimenticando tutto il bene che fecero in un momento nel quale non si vede in quale altro modo si sarebbe potuto raggiungere lo stesso risultato e si sarebbero potute superare le grandi ed eccezionali difficoltà di quell'ora. Con queste modalità di nomina si veniva, in qualche maniera, ad avvicinare gli amministratori delle provincie a quelli che sarebbero stati, in periodi normali, i loro elettori. I vari partiti si trovavano rappresentati anche in quest'organo di nomina prefettizia.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1948

Ma poi che cosa è accaduto? Questo sistema, che non avrebbe dato luogo ad inconvenienti, se fosse durato, come avrebbe dovuto, soltanto breve tempo, si è tanto protratto da dar luogo a gravi inconvenienti. È accaduto infatti che, quando per ragioni diverse, in varie circostanze, si sono dovuti sostituire alcuni deputati provinciali, avendo i comitati di liberazione nazionale cessato ormai di esistere, la nomina è stata fatta, si può dire, dal Governo, giacché i prefetti non hanno avuto altre indicazioni, non sono stati tenuti a seguire altre istruzioni che quelle che, di regola, i prefetti ricevono.

Ed è facile immaginarne provenienza, tenore e finalità. Ma vi sono stati anche altri inconvenienti, della stessa natura, ma creati artificialmente. Almeno a quanto da qualche parte si dice. È probabile che il Sottosegretario agli interni dirà che non gli risulta. Ed io ne prenderò atto volentieri, perché fintanto che il Governo dice che un certo fatto non gli risulta, c'è sempre la speranza che la cosa non avvenga se era per avvenire, od almeno che non si ripeta se era già accaduta. Si tratta di questo. Parrebbe che in qualche deputazione provinciale si siano suggerite le dimissioni di alcuni componenti la deputazione stessa, di un determinato colore, che io però posso lasciare indeterminato, con la sicurezza che risulterà a tutti ben determinato... (*Parità*). In seguito a queste dimissioni, si sarebbe proceduto alla nomina di tutta la deputazione provinciale, la quale non sarebbe riuscita dei colori dell'arcobaleno ma di un solo colore. E non c'è bisogno che io dica di quale colore!

Un'altra voce, onorevole Marazza, corre: ma ella ormai non può più meravigliarsi delle voci che corrono intorno al Ministero di cui ella sopporta, con molto impegno e molto spirito di comprensione, buona parte del peso; la voce cioè che si vada sostenendo la necessità — si dice « necessità » — ma si dovrebbe dire « opportunità » — di considerare dopo quattro anni decaduti i componenti delle deputazioni provinciali, richiamandosi ad una disposizione della legge del 1915, per la quale le deputazioni provinciali si rinnovano per intero dopo quattro anni. E poiché alcune amministrazioni provinciali furono nominate nel 1944 ed altre nel 1945, si vorrebbe incominciare subito ad applicare questa disposizione. Ma si farebbe male, onorevoli rappresentanti del Governo, si commetterebbe un arbitrio. Perché? Perché desumere la durata in carica dei deputati provinciali, nominati a tenore del citato decreto luogotenente-

ziale, desumerla dalla legge del 1915 — che con la loro nomina non ha nulla a che fare, mentre la scadenza del loro incarico è chiaramente indicata dalla legge stessa che li ha creato e nella quale è detto che si dettavano quelle norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie, « in attesa di poter indire le elezioni amministrative » — non avrebbe alcuna giustificazione, sarebbe veramente arbitrario. Evidentemente, il rinnovamento di queste deputazioni provinciali avverrà soltanto il giorno in cui, attraverso le elezioni, verranno nominati i diretti e legittimi rappresentanti delle amministrazioni stesse.

Ed ecco le ragioni per le quali noi vogliamo confidare che il Governo da questo si asterrà. Ma sarà sempre opportuno affrettarsi a dare alle provincie una legittima rappresentanza, anche nell'interesse delle amministrazioni comunali, cioè dei comuni. Da tutte le parti, quasi senza distinzione di partito, fin dall'inizio dei lavori della Costituente, non si è fatto che riconoscere, proclamare, la necessità di liberare le amministrazioni comunali dalla sorveglianza, e quindi ancor più dall'ingerenza governativa; si è fatta quasi una gara fra i rappresentanti dei vari partiti nel farsi paladini dell'indipendenza e dell'autonomia comunale. Ma voi, onorevoli colleghi, sapete bene che queste sono tutte parole vane se non si sottrae la vita delle amministrazioni comunali a quella ingerenza che è esercitata dalla Giunta provinciale amministrativa, ingerenza che si manifesta non con un giudizio di legittimità, ma con un giudizio di merito degli atti delle amministrazioni stesse. Ora voi sapete come è composta la Giunta provinciale amministrativa. (Per brevità, preferisco cadere eventualmente in qualche inesattezza, citando a memoria invece di leggere le varie disposizioni a cui mi riferisco). Secondo la legge del 1915, la Giunta provinciale amministrativa era presieduta dal prefetto, composta di due consiglieri di prefettura e di quattro cittadini eletti dal Consiglio provinciale. Ecco che l'elemento elettivo aveva la prevalenza su quello governativo. Questa era una formazione di Giunta provinciale amministrativa che garantiva in parte la libertà e l'autonomia delle amministrazioni comunali. Dopo che cosa accadde? Venne Odoacre con i suoi barbari, venne la legislazione fascista, per la quale ad un maggior numero di elementi governativi vennero aggiunti quattro o cinque membri (non ricordo il numero esatto) eletti dal segretario del

partito nazionale fascista! Considerate a che cosa si era ridotta, attraverso la tutela di una Giunta provinciale amministrativa così fatta, la libertà d'azione dei comuni che, del resto, l'istituzione dei podestà bastava a seppellire.

Oggi la situazione è cambiata, perché la legge del 1934 è stata modificata, nel senso che della Giunta provinciale amministrativa fanno parte, oltre al prefetto o a chi ne fa le veci, che la presiede, oltre all'ispettore provinciale, all'intendente di finanza ed a due consiglieri di prefettura, designati al principio dell'anno dal prefetto, ed al ragioniere capo della Prefettura, fanno parte anche quattro membri effettivi, scelti fra persone esperte in materia giuridica, amministrativa e tecnica, nominati con deliberazione della deputazione provinciale. Quattro soli membri estranei all'amministrazione, al Governo; quattro soli membri civili, laici, sono ben pochi, di fronte a tutti gli altri componenti la Giunta. Ma quando poi vengono eletti da deputazioni provinciali nominate nel modo da noi lamentato, non rappresentano più nulla. Così si riduce a zero l'autonomia comunale. L'opera delle amministrazioni comunali rimane subordinata alla volontà di un organo che è emanazione del potere esecutivo.

Ecco per quali ragioni noi chiediamo che questo sistema eccezionale, che il legislatore stesso che lo creò volle transitorio, debba cessare. E in che modo? C'è un modo solo, onorevoli colleghi e signori del Governo, un modo solo che, però, fortunatamente, è molto sbrigativo: ricostituire intanto i Consigli provinciali.

Per la ricostituzione dei Consigli provinciali basta il più semplice dei provvedimenti, come bastò per la ricostituzione dei Consigli comunali.

Ma qui viene l'obiezione dell'amico carissimo Calamandrei, il quale dice: badate, che se voi procedete alla ricostituzione dei Consigli provinciali, voi uccidete la Regione. Questo è il vecchio motivo. È un motivo, amico Calamandrei, che non dovrete ripetere, visto che non ha incontrato nessun favore, non ha trovato il cuore di nessuno nell'Assemblea Costituente. La quale è stata così poco persuasa che il mancato decesso della provincia potesse in qualsiasi modo ostacolare la nascita della Regione, che non ha esitato a deliberare il mantenimento in vita dell'ente provincia. E quando l'onorevole Calamandrei — ed io sospetto che anche l'onorevole Piccioni debba associarsi a lui in questo...

CALAMANDREI. Ci siamo messi d'accordo prima!

TARGETTI. No, non vi siete messi d'accordo ora, ma eravate d'accordo fino dal tempo dell'Assemblea Costituente e questo accordo dev'essere rimasto.

Mi si dice: come si può dar vita ai Consigli provinciali, quando ancora non si sa quale sarà la funzione della provincia? E l'onorevole Calamandrei dice anche di più: come si fa a pensare alla provincia prima di aver costituita la regione, quando la provincia non avrà altri poteri che quelli delegati dalla Regione?

No, qui si confonde quello che era nei voti, nei desideri di alcuni e quello che è realmente avvenuto. Era nei voti dei più decisi regionalisti che la provincia se, contro il loro parere, restava, restasse come ente con funzioni delegate dalla Regione, privo di funzioni proprie. Ma la realtà non è stata questa. Basta dare un'occhiata alla Carta costituzionale per persuadersi dell'opposto. L'articolo 128 dice che le provincie ed i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge.

Evidentemente un ente non è autonomo se tutte le sue funzioni sono funzioni delegate. Non solo, ma se ci si prende la briga di leggere poche parole sopra i lavori di elaborazione della Costituzione, ed io le leggo nella perspicua illustrazione della Costituzione della Repubblica italiana dovuta ai nostri egregi funzionari, Falzone, Palermo e Cosentino (bisogna dire *junior* per non attribuire al padre anche i meriti del figlio, tanto più che non ha affatto bisogno di queste indebite attribuzioni), basta dare una scorsa — dicevo — a questo commento per comprendere, senza possibilità di discussioni, qual'è il carattere che si è inteso dare all'ente provincia.

E badate, onorevoli colleghi, non mi dilungo su questo per il piacere che ho di parlarvi, ma perché sta proprio nella natura dell'ente, quale lo ha delineato la Costituzione, il motivo principale della necessità di dargli la sua normale amministrazione, mentre se gli competessero soltanto funzioni delegate dalla regione, non ci sarebbe nessuna urgenza di provvedere in questo senso.

Ebbene, in questo commento si legge fra l'altro: « L'onorevole Ruini, all'onorevole Rescigno che aveva proposto di sostituire l'aggettivo « autarchici » all'aggettivo « autonomi », ebbe a rispondere: « Lei diminuisce la forza di questi enti, poiché autarchia è meno di autonomia. In Italia si è sempre par-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1948

lato di enti autonomi. Vi è un significato nella legge e nelle tradizioni, che rimane fermo e al quale non intendiamo derogare». E si cita ancora l'onorevole Dominedò che, con l'assenso dell'onorevole Ruini, ebbe a dire: «La provincia è considerata come persona giuridica e perciò stesso è definita con la formula generale di ente autonomo, che sembra la più appropriata, senza ricadere in terminologia tipo ente autarchico, ecc.».

Questo per concludere che non vi è nessun dubbio che per la nostra Costituzione la provincia è un ente autonomo amministrato da cittadini nominati dal corpo elettorale.

Si dice infine: ma prima di avere proceduto all'ordinamento regionale, quali funzioni mai può esercitare la provincia? Ma, onorevoli colleghi, è molto facile rispondere che continuerà ad esercitare le funzioni che ha sempre esercitato, che ancora esercita, e che può continuare ad esercitare finché un nuovo ordinamento degli enti locali non disponga diversamente. Forse aumentandole. Io sono dell'opinione che — anche in pieno funzionamento delle Regioni — alla provincia non sarà tolta nessuna delle attuali funzioni. È invece probabile che alla provincia ne sia attribuita qualcuna in più oltre quelle delegate dalla Regione. Nuove funzioni, intese a sostituire l'opera di comuni che si trovino per varie ragioni nell'impossibilità di ben provvedere ad alcuni servizi, specialmente in certi campi come quello della vigilanza e dell'assistenza sanitaria.

Del resto, onorevoli colleghi, è la norma VIII delle disposizioni transitorie della Costituzione che dice testualmente: «Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle provincie ed ai comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le regioni delegano loro l'esercizio».

Le funzioni delegate dalla regione non sono una sostituzione di funzioni esistenti, bensì un'aggiunta.

E se si dicesse che non si può provvedere alla ricostituzione dei Consigli provinciali fin tanto che non si sia proceduto a quel totale riordinamento degli enti locali, che ne dovrà fissare in modo definitivo le funzioni, la stessa obiezione si sarebbe dovuta fare per i comuni, perché la norma VIII delle disposizioni transitorie si riferisce ai comuni come alle provincie. Quell'obiezione per i comuni non fu fatta perché sarebbe stato assurdo farla, né si può fare per la provincia, che

si trova in una situazione se non identica, certamente simile.

E allora, onorevoli colleghi, che cosa si può opporre alla nostra richiesta?

Io mi preoccupo delle possibili obiezioni per non dovere disturbare nuovamente la Camera con una replica, sia pure brevissima. Cerco di propormele, ma per quanta buona volontà ci ponga, non riesco a trovarne delle serie. Forse si dirà: se nel costituire la regione si dovranno portare delle modificazioni, delle aggiunte, alle funzioni ed attribuzioni della provincia, che cosa accadrà? Niente di male. Vi si apporteranno, senza incontrare nessun ostacolo, nessuna difficoltà nel fatto che si sia sostituita nelle provincie all'attuale amministrazione straordinaria, diventata ormai anormale, una amministrazione normale, elettiva. Questo fatto avrà, caso mai, modificato in meglio dal lato giuridico, oltre che dal lato politico, la situazione. Né si arriva a comprendere come potrebbe danneggiare e tanto meno compromettere, come sembra temere l'onorevole Calamandrei l'avvento della Regione. Che anch'io desidero. Nei riguardi della regione, e lo sa anche l'amico Calamandrei essendoci trovati insieme nella Commissione dei Settantacinque, io sono sempre stato nella posizione nella quale mi trovo oggi. Cioè, per i regionalisti più accesi ero considerato un avversario del regionalismo; per alcuni miei colleghi di Gruppo, che erano decisamente contrari alla regione, ero ritenuto quasi un traditore di questo loro indirizzo politico!

In realtà non sono stato mai contrario alla regione, alla costituzione della regione, non solo per un mio vecchio convincimento in materia, ma anche per una vera e propria sete di decentramento di cui la regione può e deve essere il più valido strumento. Ma, al tempo stesso, ho sempre sostenuto l'assoluta necessità di conservare la provincia. Da principio sono stato quasi solo a sostenerlo: Cioè fiancheggiato soltanto da tre o quattro colleghi fra i quali il vostro Fuschini, onorevoli colleghi della Democrazia cristiana, e l'onorevole Bozzi del partito liberale, che rincresce a tutti non sia tornato alla Camera a portarvi la sua notevole competenza. Siamo stati per molto tempo in pochissimi, ma non per questo sfiduciati né intimoriti, a difendere la provincia, fino a che un bel giorno, per forza di cose, perché questa provincia che si sentiva vitale non voleva morire, e le popolazioni interessate al suo mantenimento avevano fatto sentire la loro voce, l'isolamento nostro è cessato e ci sono venuti i più larghi consensi.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1948

Aveva la provincia, dalla sua, delle ragioni storiche? Non disturbiamo la storia, tanto più che la storia — il nostro collega Cessi, che è un insigne storico, ce lo permetta — non è tanto ritrosa da rifiutarsi di dare ragione, a chi sa interrogarla e sa interpretarla. (*Interruzione del deputato Cessi*). Interessa poco sapere quanti quarti di nobiltà ha la Provincia. Risalga a Roma o a Napoleone, poco importa. È un ente fondato su interessi comuni, che ha ormai una tradizione, che soddisfa bisogni e corrisponde a sentimenti che non si potrebbero trascurare od offendere impunemente. D'altra parte, la provincia concorrerà molto utilmente con la regione in quell'azione di decentramento che noi vogliamo si compia nella misura massima consentita dalla necessità che la vita del paese abbia sempre, specialmente in certi settori, un'indirizzo unitario. Se si fosse abolita la provincia, sarebbe accaduto che molte necessità finora soddisfatte là dove si manifestano, cioè nell'ambito della provincia, si sarebbero accentrate nella regione. Un decentramento all'incontrario! È anche per questa considerazione che siamo stati sempre, ad un tempo, favorevoli al nascere della regione ed al sopravvivere della provincia; e siamo stati sempre convinti che se la regione si fosse costruita sulle macerie della provincia, sarebbe sorta invisa, impopolare alla grande maggioranza degli italiani. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Piccioni.

PICCIONI, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Onorevoli colleghi, se l'ora non fosse alquanto inoltrata, piacerebbe anche a me spaziare un poco di più sugli argomenti direttamente o indirettamente connessi con l'oggetto delle varie interpellanze. Ma poiché siamo giunti a quest'ora tarda, io mi sforzerò di dare una risposta quanto più possibile precisa, ma soprattutto breve. Incomincerò dall'ultima questione che l'onorevole Targetti ha posto nella sua interpellanza: l'urgenza di metter fine ad una situazione che dura da quattro anni nella funzionalità delle Amministrazioni delle provincie. Io posso assicurare l'onorevole Targetti che questa urgenza è sentita dal Governo, posso aggiungere da questo Governo in modo particolare. Perché? Perché è chiaro che la situazione amministrativa delle provincie, dal punto di vista della rappresentatività delle amministrazioni così come sono oggi costituite non si inquadra, si voglia o non si voglia, sufficientemente

nella condizione attuale della volontà popolare. Ma non basta dire che è urgente, necessario e opportuno provvedere in conseguenza. L'onorevole Targetti sa bene — lo ha detto ampiamente ed io non vorrei insistervi ancora — la storia delle vicende attraverso le quali in questa ripresa di vita democratica è passata la provincia. Quando si deliberò la convocazione dei comizi elettorali per il ripristino delle amministrazioni comunali, perché — pur essendo tradizionale nel nostro ordinamento amministrativo che avvenisse contemporaneamente la rinnovazione dei due tipi di amministrazione comunale e provinciale — perché non si levò da nessuna parte la domanda di far sì che anche in quella occasione il rinnovamento democratico avvenisse contemporaneamente? Perché il problema della provincia era in piena fluida discussione. Tutti lo sentivano dopo la liberazione: chi lo poneva e lo profilava in un modo, e chi lo sentiva e lo profilava in un altro. E data l'imminenza della riunione dell'Assemblea Costituente, che si sarebbe dovuta occupare necessariamente anche del rinnovamento dell'amministrazione dello Stato, nelle sue varie articolazioni, tutti, unanimi — io non ho mai sentito nessuna richiesta diversa — si fu d'avviso che era opportuno che le amministrazioni provinciali, anche se quelle comunali avevano superato lo stadio dei C. L. N., continuassero nel modo come erano state precedentemente costituite fino a quando la Costituente avesse deliberato la nuova Carta costituzionale. Questo è il motivo fondamentale e sostanziale del ritardo del rinnovamento delle amministrazioni provinciali.

Cosa è avvenuto in seno alla Costituente? È avvenuto quello che l'onorevole Targetti ha ricordato; ma la Costituzione è entrata in attuazione dal 1° gennaio del corrente anno. Da questa data ad oggi vi sono state tutte le varie vicende politiche che non sto qui a ricordare per brevità di discorso, e non mi pare che vi sia stato un periodo di tregua, nell'agone politico ed amministrativo, e nell'attività parlamentare, tale da lasciar supporre che almeno in quel periodo si potesse senz'altro presentare alla Camera la possibilità di arrivare ad una decisione su questo argomento. Io però posso assicurare la Camera che i lavori da parte del Governo, per proporre senz'altro il rinnovamento elettivo delle amministrazioni provinciali, sono in corso e saranno al più presto presentati i relativi provvedimenti. Quando? Io spero, mi auguro, per evitare la moltiplicazione, ormai

a rotazione continua, di appelli elettorali, che si possano fare insieme con le elezioni regionali, anche perché condivido in un certo senso la valutazione che ha fatto l'onorevole Calamandrei nei rapporti fra provincia e regione. Mi pare che se l'onorevole Targetti, oltre all'articolo 128, avesse letto anche l'articolo 129 della Costituzione, avrebbe richiamato con più evidenza questo legame nuovo che al nuova Costituzione ha posto tra la Regione e la Provincia. Inutile riandare a discussioni che si sono svolte in seno all'Assemblea Costituente a questo riguardo, ma non vi è dubbio che nella mente del legislatore costituente il termine, uno dei termini-cardini dell'ordinamento amministrativo dello Stato, si è sostanzialmente spostato dalle provincie alle regioni, intendendo la provincia come termine intermedio tra comune e regione.

È necessario quindi — mi pare — anche in via logica oltre che di attuazione pratica e politica, vedere un po' chiaramente come il nuovo istituto regionale prenderà corpo, esprimerà la sua funzionalità rinnovatrice. Ecco perché io dico che si potrà utilmente proporre la discussione sul modo delle elezioni delle amministrazioni provinciali quando la Camera sarà investita del modo delle elezioni dei consigli regionali.

Per queste ragioni io posso concludere assicurando l'onorevole Targetti che sta particolarmente a cuore al Governo, almeno con la rapidità consentita dallo studio dei vari aspetti del problema, provvedere al rinnovamento elettivo delle amministrazioni provinciali. Quanto alle voci, cui egli si è riferito, mi soccorrerebbe il richiamo arguto dell'amico Calamandrei ai pompieri di Marsiglia: come è chiaro, esso si può applicare qui con grande facilità, riferendolo ad un settore, all'altro, in uno o in altro argomento. Vi è qualche atto o fatto che possa aver dato sostanza di realtà a quelle osservazioni fatte dall'onorevole Targetti? Vuole fare un po' anche lui il pompiere di Marsiglia, per arrivare cinque minuti prima che determinazioni come quelle da lui temute possano essere prese? Mi pare che non sia il caso e quindi non credo di dover ulteriormente insistere su questo argomento.

Venendo al problema oggetto dell'interpellanza degli onorevoli Calamandrei, Ambrosini e Leone-Marchesano, io devo prima di tutto essere grato all'amico onorevole Calamandrei di avere offerto a me, in questa nuova veste, la possibilità di confermare il mio fervore regionalista, e di essere grato a lui per il ricordo, sempre un po' nostalgico e sempre cordiale, dei giorni seguiti alla li-

berazione, in cui il fervore del rinnovamento democratico nazionale aveva preso un po' tutti. Il fervore in me è rimasto; soltanto, posso dire, attenuato forse da una maggiore pensosità ineliminabile nel momento in cui dal fervore idealistico si deve passare all'attuazione pratica.

Sono state poste dall'onorevole Calamandrei tre domande.

Che cosa intende fare il Governo nei confronti dell'ordinamento regionale, così come risulta dai principi fissati nella Costituzione? Il Governo intende attuare la Costituzione, sotto tutti gli aspetti e per tutte le istituzioni nuove contemplate dalla Costituzione stessa.

C'era bisogno di un riferimento particolare? Non so, non voglio entrare in polemica, ma io, ad esempio durante la battaglia elettorale, ho insistito particolarmente sul concetto che la Costituzione era stata fatta per essere attuata ed applicata in tutte le sue parti. Il Governo nelle sue dichiarazioni ha ribadito questa volontà di tener fede, attuare e applicare la Costituzione. Non c'è motivo di sorta perché il problema regionalistico debba essere accantonato, messo in disparte, eluso dalla responsabilità del Governo. Ed i ritorni di opposizioni, direi, un po' esagerati, sempre più accentuati, che del resto abbiamo avuto modo di sentir esplodere frequentemente anche durante i lavori della Costituente, a mio avviso non hanno ragione di essere di fronte alla responsabilità del Governo e del Parlamento.

L'articolo VIII delle disposizioni finali e transitorie della Costituzione pone il problema delle elezioni, in connessione anche con quanto è disposto dall'articolo 122.

Io posso rispondere all'onorevole Calamandrei che il Governo ha costituito un ufficio nell'orbita della Presidenza del Consiglio proprio per l'ordinamento regionale e per la sua attuazione, e che una Commissione, alla quale egli stesso si è riferito, ha già ultimato un progetto di legge per dare attuazione all'ordinamento stesso.

Egli ha aggiunto: si dice che questo disegno di legge vorrebbe consacrare una specie di statuto tipo per le varie regioni, in contrasto con quello che è il disposto dell'articolo 123 della Carta costituzionale.

Posso rispondere che anche questa voce è infondata e inesatta. Il disegno di legge, che sarà prontamente presentato alla Camera, vorrebbe, anzi, accelerare un po' il processo di assetamento e di funzionalità dell'ordinamento regionale; particolarmente per quelle leggi che sono richiamate espressamente dagli

articoli 119 (sull'autonomia finanziaria e problemi conseguenti), 122 (sul sistema elettorale, ecc.), 125 (controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle regioni, ecc.), 130 (controllo di legittimità sugli atti delle provincie e comuni da parte delle regioni), facendo in modo che tali leggi, per questi vari aspetti del sistema regionale, trovino una ordinazione sistematica in una legge organica.

Ed anche per gli altri problemi, di cui si parla all'articolo VIII, delle disposizioni finali, per quanto si riferisce al passaggio di funzioni dello Stato alle regioni, ecc., far sì che essi trovino — invece di diluire o di polverizzare queste varie necessità in una serie di leggi, che non si sa poi quando si completerebbero — una prima sistemazione ordinata in un progetto di legge organico.

Questo è il progetto di legge elaborato dalla Commissione istituita presso il Ministero dell'interno e che sarà quanto prima presentato al Parlamento.

In questa legge sono previste, accanto a tutte le altre, anche le norme per le elezioni dei Consigli regionali; però se, di fronte alla incombenza della scadenza del termine fissato dalla Costituzione, si dovesse avvertire (è tutt'altro che improbabile che questo possa essere avvertito) la opportunità di accelerare invece la decisione del Parlamento sul sistema elettorale, il Governo acconsentirà e proporrà al Parlamento lo stralcio della parte che riguarda il modo di elezione dei Consigli regionali.

Su questa prima domanda mi pare di aver risposto alle varie osservazioni che sono state fatte.

Si viene alla parte più delicata dell'interpellanza, quella che ha provocato gli interventi degli onorevoli colleghi Ambrosini e Leone-Marchesano. Quali sono i problemi dagli interpellanti posti, specialmente dall'onorevole Calamandrei, in ordine a questo aspetto più delicato? Per semplificare le cose, essi si riducono a due.

Si parla del coordinamento, dello statuto siciliano: il Governo cosa intende fare? Lo fa? Non lo fa? In che modo crede di comportarsi?

E qui incidentalmente affiorano talune questioni nelle quali non voglio entrare, per atto doveroso verso l'Alta Corte per la Sicilia e poi perché mi sembra che siano discussioni così sottilmente e tecnicamente giuridiche che sarebbe stato più opportuno, forse, averle fatte prima che l'Alta Corte per la Sicilia si fosse pronunciata, che non farle dopo, cioè oggi, davanti al Parlamento in sede di interpellanza.

Il coordinamento: i precedenti di questa questione sono stati ricordati un po' da tutti. Ma oggi come si pone il problema del coordinamento di fronte allo statuto siciliano? Io credevo, pensavo veramente — con quel tanto di ingenuità che è un po' comune a tutti, anche a quelli che sembrano i più scaltriti — che questo difficile problema fosse veramente stato risolto quella sera della votazione dell'ordine del giorno Dominedò ed altri, investito poi d'impugnativa dall'Assemblea siciliana. E credevo che fosse stato risolto in un modo, direi, equanime, tra quello che era il diritto sovrano della Costituente (ché tale era) e quello che era un diritto, diciamo pure con termine inesatto o inappropriato, ritenuto acquisito, almeno politicamente, dalla coscienza degli amici di Sicilia. Perché nel momento stesso in cui l'Assemblea Costituente, sovrana, determinava, dava l'impronta di legge costituzionale allo statuto siciliano, rimandava al Parlamento ordinario la possibilità di fare dei ritocchi, di attuare degli emendamenti, come ha detto anche Ambrosini, delle modifiche allo statuto siciliano, consentendo un termine di due anni. Perché? Qui forse ci fu un'interpretazione immediata un po' risentita, in certo senso, quasi che il termine fosse a detrimento degli interessi degli autonomisti o dell'autonomia siciliana...

LEONE-MARCHESANO. È una spada di Damocle.

PICCIONI, *Vicepresidente del Consiglio dei Ministri*. No, non è una spada di Damocle: il termine era una cautela necessaria per vedere praticamente come la funzionalità effettiva di uno o di un altro istituto inquadrato nello statuto siciliano si rivelava, perché l'esperienza, al di là della forza di ingegno e di fantasia dei giuristi per quanto grandi possano essere, rimane pur sempre, specialmente nel campo amministrativo, una fonte superiore nel senso della creatività vitale di nuovi istituti amministrativi e politici.

Ora, tutto questo che sembrava faticosamente risolto, per effetto della decisione dell'Alta Corte per la Sicilia non è più e, se non è più tutto questo, anche la domanda rivolta al Governo, onorevoli interpellanti, dovrebbe essere posta in modo diverso. Mi pare sia infatti un po' anacronistica, o contraddittoria la formulazione di una richiesta di questo genere, quando la stessa interpellanza presuppone l'esistenza oggi della decisione dell'Alta Corte e l'esistenza di questa decisione è un fatto giuridico e tale rimane, come ricorda quel vecchio adagio

giudiziario, ricordato da Calamandrei, a meno che non ci siano modi o mezzi per rivederla, modi che il Governo non ha ancora avuto l'opportunità di esaminare, anche perché non è ancora noto il testo della decisione.

Ma se la decisione è questa, non si può evidentemente chiedere al Governo che cosa esso intenda fare. Se fosse rimasto ancora in piedi il deliberato dell'Assemblea Costituente, che poneva due anni per le modifiche allo statuto siciliano attraverso una legge ordinaria, la domanda allora sarebbe stata legittima; ma, con l'esistenza della decisione della Corte costituzionale, il problema si pone in diverso modo e se l'onorevole Calamandrei insiste nel porre tale sua domanda dopo questa premessa di fatto e di diritto oggi esistente, io potrei rispondere: — Per proporre delle modifiche allo statuto siciliano, bisogna seguire la procedura costituzionale. (*Approvazioni al centro*).

Ma il Governo, oggi come oggi, non ha la sensazione di dover immediatamente ricorrere ad una procedura costituzionale di modificazione dello Statuto siciliano. (*Approvazioni al centro*).

Io non posso quindi, dare altra risposta; che cosa implica questo, infatti? (i colleghi sono pregati di non trarre delle illazioni esagerate). (*Commenti*). Che cosa implica, dicevo, tutto questo? Implica forse il riconoscimento del fatto che lo statuto siciliano è intangibile, non dico dal punto di vista giuridico e costituzionale, ma dal punto di vista della sua organicità di struttura, dal punto di vista dei suoi rapporti con l'ordinamento generale dello Stato?

No. E lo posso dire questo *no*, come lo diceva l'onorevole Dominedò, come lo diceva l'onorevole Ambrosini, come lo dicevano tutti gli altri, quando si facevano a proporre, quella sera di fine gennaio all'Assemblea Costituente, quel testo che è stato poi impugnato dall'Assemblea regionale.

Restando nel campo di eventuali, possibili modifiche allo statuto regionale siciliano, dirò che uno dei punti di modifica possibili — e qui mi ricollego alla seconda domanda posta dall'onorevole Calamandrei — è quello relativo all'Alta Corte di Sicilia. Se — per intenderci meglio — non ci fosse stata, o comunque dovesse cadere, la decisione di incostituzionalità di una deliberazione dell'Assemblea Costituente in ordine allo statuto siciliano, non c'è dubbio che una delle prime modifiche, anche dal punto di vista, direi, dell'euritmia di formulazione giuridica degli istituti costituzionali, che sarebbe stata proposta,

sarebbe stata quella concernente l'Alta Corte della Sicilia. Perché? Perché la Corte costituzionale dello Stato regoia la materia interamente. Perché l'articolo VII, se non sbaglio, delle disposizioni transitorie dice:

« Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 — (quindi anche quelle che involgono i rapporti delle regioni con lo Stato) — ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione ».

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale dello Stato. Ma quando la Corte costituzionale dello Stato entra in funzione, le questioni di cui all'articolo 134 sono riassorbite dalla funzionalità della Corte costituzionale.

Ma anche su questo particolare problema oggi come stanno le cose? L'onorevole Calamandrei si è rallegrato forse prematuramente, se non è stato un rallegramento puramente ideologico, di quanto è contenuto nella relazione che accompagna la presentazione al Senato della legge per l'entrata in funzione della Corte costituzionale. Dico prematuramente perché, purtroppo, qui le difficoltà, anche dal punto di vista giuridico, sono notevoli, perché il testo approvato quella sera richiede l'intesa dell'Assemblea regionale siciliana. Quindi, anche per riassorbire l'Alta Corte siciliana nella Corte costituzionale, dovendo seguire quello che stabilisce quel testo, si deve sentire l'Assemblea regionale siciliana. Ma ora — e qui, per certi aspetti, si potrebbe evocare senza irriverenza l'ombra pensosa di Pirandello, il grande maestro siciliano — ora, essendo caduto quel testo, cosa si fa? Ci vuole la legge costituzionale anche per questo? In forza di che cosa avviene il riassorbimento dell'Alta Corte per la Sicilia nella Corte costituzionale? Infatti, mi pare che il Ministro Guardasigilli abbia detto di aver chiesto il parere dell'Assemblea regionale siciliana. Questa risponderà come crederà, e la sua risposta — a meno che non sia come se fosse avvenuta precedentemente ai pronunciati che noi sappiamo — può condizionare in un modo o in un altro quello che sarà il risultato che si vorrà ottenere?

Conclusioni di tutti questi rilievi, onorevoli colleghi, è almeno questa, e cioè che l'Alta Corte per la Sicilia, anche nella più favorevole delle ipotesi all'interesse generale della Corte costituzionale dello Stato, per alcuni mesi dovrà continuare a vivere, non c'è dubbio, perché si deve prima dar vita alla funzionalità effettiva della Corte costituzionale.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1948

Dico questo nella speranza che nel frattempo ci sia un tale impegno di buona volontà da parte del potere centrale e anche del potere regionale, del potere siciliano, che consenta di poter uscire da questo impaccio in maniera soddisfacente, sia per gli interessi generali dello Stato, sia per gli interessi particolari della Sicilia.

Io, da regionalista convinto, sono molto sensibile agli appelli degli amici che vogliono difendere e affermare la concreta realizzazione del regionalismo. Però, bisogna che gli amici di qualsiasi parte essi siano, si convincano che occorre un'uguale buona volontà e comprensione anche da parte dei rappresentanti degli interessi regionali siciliani.

Ora, può anche essere che alcuni siciliani sentano una reattività forse sproporzionata in qualche manifestazione dell'opinione pubblica in confronto delle loro aspirazioni regionali, ma, può esserci, anzi vi è una reattività molto spesso sproporzionata da parte dei regionalisti a quella che è la normale doverosa preoccupazione di salvaguardare il potere centrale in quello che per esso è essenziale.

Se ci mettiamo tutti su questo piano di valutazione, di comprensione delle cose essenziali, non c'è dubbio che anche le difficoltà, che sembrano così intricate dal punto di vista giuridico e costituzionale, saranno superate nell'interesse della regione e, attraverso l'interesse della regione, nell'interesse supremo dello Stato e della sua intangibile unità. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. L'onorevole Calamandrei ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CALAMANDREI. Mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Ambrosini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

AMBROSINI. Dal momento che l'onorevole Vicepresidente del Consiglio ha detto chiaramente che qualsiasi modifica non potrà

farsi che col procedimento della revisione della Costituzione, le nostre preoccupazioni possono ritenersi superate da questa tassativa dichiarazione.

PICCIONI, *Vicepresidente del Consiglio dei Ministri*. Stando le cose come stanno oggi, intendiamoci.

PRESIDENTE. L'onorevole Leone-Marchesano ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LEONE-MARCHESANO. Ringrazio il Governo dell'esauriente risposta che ha dato all'interpellanza. Devo però fare delle riserve sull'interpretazione che il Governo dà all'articolo VII delle disposizioni transitorie. Mi dichiaro perciò soltanto parzialmente soddisfatto, augurando che tutto possa essere chiarito nel senso da noi desiderato.

PRESIDENTE. L'onorevole Targetti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TARGETTI. Prendiamo atto con soddisfazione del riconoscimento da parte del Governo della necessità e dell'urgenza di normalizzare l'amministrazione delle provincie. Prendiamo atto con molta soddisfazione anche della smentita che il Governo ha dato a quella che era una nostra falsa supposizione, derivante dal fatto che abbiamo dato credito alle voci che il Governo avesse il proposito di procedere alla rinnovazione delle Deputazioni provinciali.

Prendiamo atto che il Governo questo non intende farlo.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze è così esaurito.

La seduta termina alle 13.45.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI